Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 50
Resoconti
Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di venerdì 3 agosto 2018

I N D I C E

Commissioni riunite

6ª (Finanze e tesoro) e 11ª (Lavoro):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 1) . . . . . *Pag.* 5

Plenaria (*)

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali:

Plenaria . . . . . *Pag.* 6

2ª - Giustizia:

Plenaria . . . . . » 9

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 9) . . . . . » 15

5ª - Bilancio:

Plenaria . . . . . » 16

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 3) . . . . . » 22

7ª - Istruzione:

Plenaria . . . . . » 23

8ª - Lavori pubblici, comunicazioni:

Plenaria . . . . . » 35

9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare:

Plenaria . . . . . » 39

10ª - Industria, commercio, turismo:

Plenaria . . . . . » 47

(*) *Il riassunto dei lavori della Commissione 6ª (Finanze e tesoro) e 11ª (Lavoro) (riunite) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 50º Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 3 agosto 2018.*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

12ª - Igiene e sanità:
Plenaria . . . . . *Pag.* 51
14ª - Politiche dell'Unione europea:
Plenaria . . . . . » 58

ERRATA CORRIGE . . . . . *Pag.* 67

COMMISSIONI 6ª e 11ª RIUNITE

6ª (Finanze e tesoro)

11ª (Lavoro, previdenza sociale)

Venerdì 3 agosto 2018

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 1

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione
BAGNAI

Orario: dalle ore 12,30 alle ore 13,10
(sospensione: dalle ore 12,50 alle ore 13,05)

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Venerdì 3 agosto 2018

Plenaria

18ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Garavaglia.

La seduta inizia alle ore 11,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(741) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 6ª e 11ª riunite. Esame. Parere favorevole)

Il relatore GRASSI *(M5S)* riferisce sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 87 del 2018, approvato dalla Camera dei deputati.

Precisa che il provvedimento presenta i requisiti di straordinaria necessità ed urgenza, in quanto risponde all'esigenza di predisporre con effetto immediato misure a tutela della dignità dei lavoratori e delle imprese, mediante disposizioni volte a contrastare fenomeni di particolare allarme, come la crescente precarizzazione.

Si interviene sulle tipologie contrattuali, anche al fine di evitare processi di delocalizzazione, a salvaguardia dei livelli occupazionali, e introducendo semplificazioni fiscali per professionisti e imprese. Il provvedimento introduce altresì strumenti per consentire un efficace contrasto alla ludopatia e prevede misure necessarie al regolare inizio dell'anno scolastico 2018-2019.

Precisa che il testo all'esame non presenta profili di incostituzionalità nemmeno con riferimento al riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione.

Infatti, le disposizioni in tema di contrasto al precariato attengono all'ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l)*, della Costituzione. Vi sono anche disposizioni riconducibili alle norme generali sull'istruzione, di esclusiva competenza statale, ai sensi della lettera *n)* del secondo comma dell'articolo 117.

Segnala, quindi, che le disposizioni volte a introdurre limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti agli investimenti produttivi sono riconducibili all'articolo 117, secondo comma, lettera *a)*, della Costituzione, che individua i rapporti dello Stato con l'Unione europea come competenza legislativa esclusiva statale, nonché alla successiva lettera *e)*, che attribuisce la tutela della concorrenza alla esclusiva competenza legislativa statale.

Le disposizioni in materia di ammortamento fiscale e credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo rientrano nell'ambito della competenza esclusiva dello Stato, in quanto sono riconducibili alla lettera *e)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione.

Le disposizioni in materia di divieto di pubblicità di giochi e scommesse attiene alla materia «ordine pubblico e sicurezza», che è di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *h)*, della Costituzione.

Le norme che ridisegnano il perimetro e i termini di alcuni adempimenti fiscali posti a carico dei contribuenti, quali redditometro, spesometro e split payment, attengono al sistema tributario e contabile dello Stato, che è materia di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e)*, della Costituzione.

Residuano alcuni interventi sull'ordinamento sportivo, di competenza legislativa concorrente, secondo quanto previsto al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, con riferimento all'istituzione del Fondo per interventi a favore delle società sportive dilettantistiche.

Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole.

Il senatore PARRINI *(PD)* ritiene che il provvedimento sia privo dei requisiti di necessità e urgenza e presenti una evidente eterogeneità. A ciò si aggiunge il giudizio negativo sul merito, oltre alla mancanza di copertura finanziaria.

Annuncia pertanto un voto contrario.

La senatrice DE PETRIS *(Misto-LeU)* ritiene che le misure di contrasto del precariato siano effettivamente necessarie e urgenti. A suo avviso, tuttavia, il provvedimento, nel suo complesso, non consegue il risultato di porre di nuovo al centro la dignità del lavoratore, in linea con l'articolo 1 della Costituzione. Infatti, si conferma il principio, già introdotto con la riforma del lavoro attuata dal Governo Renzi, che il lavoratore licenziato

in modo ingiustificato abbia diritto soltanto a una indennità economica e non al reintegro.

Annuncia pertanto un voto contrario.

Il senatore BRESSA *(Aut (SVP-PATT, UV))* ritiene che la decretazione di urgenza non sia lo strumento più idoneo per modificare la disciplina del contratto a tempo determinato. Sarebbe stato preferibile intervenire con legge ordinaria, per riordinare la materia in modo più organico.

Dichiara, quindi, il proprio voto contrario.

Il senatore PAGANO *(FI-BP)*, nell'annunciare un voto contrario a nome del Gruppo, esprime una netta contrarietà al provvedimento in esame, che a suo avviso determinerà un aumento della disoccupazione e un arretramento dell'economia nazionale.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

La seduta termina alle ore 12,15.

G I U S T I Z I A (2ª)

Venerdì 3 agosto 2018

Plenaria

20ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Santangelo.

La seduta inizia alle ore 11,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(741) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 6ª e 11ª riunite. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore CUCCA *(PD)* facendo presente che non è stato ancora reso disponibile il testo coordinato del disegno di legge in esame, con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, su cui la Commissione è chiamata a rendere parere.

Il presidente OSTELLARI fa presente che è disponibile il messaggio proveniente dalla Camera dei deputati con le modifiche apportate al decreto-legge da parte della Camera dei deputati.

Il senatore CRUCIOLI *(M5S)* osserva a sua volta che anche il testo originario del decreto-legge è a disposizione.

Il relatore LOMUTI *(M5S)* illustra i profili di competenza del provvedimento. Segnala che il testo attualmente all'esame del Senato si compone di venticinque articoli, suddivisi in sei Capi. Il Capo I (articoli da 1 a 3-*ter)* reca misure per il contrasto al precariato, il Capo I-*bis* (articoli 4 e

4-*bis)*, il Capo II (articoli 5- 9) prevede misure per il contrasto alla delocalizzazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali, mentre il Capo III (articoli da 9 a 9-*quater)*, nell'ambito del contrasto alla ludopatia, dispone il divieto di pubblicità giochi e scommesse. Il Capo IV (articoli da 10 a12-*bis)*, inoltre, introduce misure in materia di semplificazione fiscale, mentre il Capo V (articoli da 13 a 15), in fine, reca disposizioni finali e di coordinamento.

Fra le disposizioni di interesse per la Commissione giustizia segnala il comma 1-*bis* dell'articolo 2 (introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento), il quale, aggiunge il nuovo articolo 38-*bis* al decreto legislativo n. 81 del 2015, configurando la fattispecie della somministrazione fraudolenta. La disposizione prevede che, ferme restando le sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di violazione di norme in materia di somministrazione di lavoro (di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 276 del 2003), quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicata al lavoratore, il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con un'ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione.

Segnala poi l'articolo 5, relativo ai limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti. Tale articolo reca norme volte a introdurre limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti agli investimenti produttivi, intervenendo su quanto previsto in materia dall'articolo 1, commi 60 e 61, della legge di stabilità 2014. In particolare, il comma 1 dispone che le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio stesso qualora l'attività economica interessata o una parte di essa venga delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio Economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata. In caso di decadenza, l'amministrazione titolare della misura di aiuto, anche se priva di articolazioni periferiche, applica, ai sensi e con le procedure di cui alla legge n.689 del 1981, anche la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di importo da 2 a 4 volte quello dell'aiuto fruito. A norma del comma 6, per delocalizzazione si intende il trasferimento di attività economica o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto o di altra impresa con la quale vi sia un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359 cc. Dunque, il comma 1 sanziona con la revoca del beneficio la delocalizzazione degli investimenti produttivi effettuata in paesi extra UE, operando in modo più estensivo rispetto a quanto previsto dal citato articolo 1, comma 60 della legge di stabilità 2014, il quale pone come presupposto della revoca anche la riduzione del livello occupazionale in conseguenza della delocalizzazione produttiva dal territorio interessato dal beneficio. L'articolo in esame, sempre al comma 1, fa salvi in ogni caso i vincoli derivanti da accordi internazionali sottoscritti dal Paese. L'ulteriore

comma introdotto in prima lettura 5-*bis* prevede che le somme disponibili derivanti dalle sanzioni applicate dalle amministrazioni centrali dello Stato siano versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui all'articolo 43, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e siano destinate al finanziamento di contratti di sviluppo ai fini della riconversione del sito produttivo in disuso a causa della delocalizzazione dell'attività economica, eventualmente anche sostenendo l'acquisizione da parte degli ex dipendenti.

Rileva che interesse per la Commissione sono, ancora, le previsioni di cui all'articolo 9, il quale, facendo salve le restrizioni già introdotte dal legislatore, vieta qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse, comunque effettuata e su qualunque mezzo; per i contratti di pubblicità in corso al 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del decreto-legge in esame) si prevede che continui ad applicarsi la normativa previgente, fino alla loro scadenza, e comunque per non oltre un anno dalla medesima data. La disposizione, a partire dal 1º gennaio 2019, estende il divieto di pubblicizzare giochi e scommesse anche alle sponsorizzazioni. La violazione dei divieti comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e, in ogni caso, non inferiore a 50 mila euro per ogni violazione. Competente ad irrogare le sanzioni è l'Autorità per le garanzie delle comunicazioni ai sensi della legge 689 del 1981. I proventi derivanti dalle sanzioni sono destinati ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute, finalizzato ad incrementare il Fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico. Viene innalzata, infine, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi idonei per il gioco lecito per provvedere agli oneri derivanti dall'articolo. In particolare, il comma 1, introduce il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, che riguardi giochi o scommesse con vincite di denaro, nonché al gioco d'azzardo in qualsiasi modo effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali e artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici digitale e telematici, compresi i social media.

Infine l'ulteriore articolo 9-*quater* introdotto alla Camera dei deputati in sede di conversione del decreto, prevede misure a tutela dei minori. In particolare l'accesso agli apparecchi di intrattenimento, è consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria al fine di impedire l'accesso ai giochi da parte dei minori. Si prevede che dal lº gennaio 2020 gli apparecchi in oggetto privi di meccanismi idonei a impedire ai minori di età l'accesso al gioco devono essere rimossi dagli esercizi. La violazione di quest'ultima prescrizione è punita con la sanzione amministrativa di euro 10.000 per ciascun apparecchio.

Il senatore CUCCA *(PD)* non ritenendo la relazione esaustiva in assenza di un testo coordinato, chiede una sospensione dei lavori della Commissione.

La Commissione conviene quindi di sospendere la seduta.

La seduta sospesa alle ore 11,55, riprende alle ore 12,40.

La senatrice VALENTE *(PD)* reitera la precedente richiesta del senatore Cucca e chiede, un'ulteriore sospensione, per avere disponibilità di un testo coordinato.

Il senatore PILLON *(L-SP-PSd'Az)* fa presente che tali ritardi nel rendere disponibile il testo coordinato su cui bisognerà rendere parere, sono imputabili alla meritoria scelta del Governo di non porre il voto di fiducia per l'approvazione del decreto-legge in questione al fine di consentire l'opportuno dibattito nelle sedi parlamentari. Invocando il principio di leale collaborazione chiede al Gruppo del Partito democratico un gesto di responsabilità che consenta il proseguimento dei lavori anche utilizzando il testo momentaneamente reso disponibile, nell'imminenza del testo coordinato.

La senatrice PIARULLI *(M5S)* condivide l'intervento del senatore Pillon.

Il senatore BALBONI *(FdI)* evidenzia come le modifiche apportate dalla Camera dei deputati sugli articoli di competenza della Commissione siano meramente formali ed insiste perché si possa procedere con l'esame.

Il senatore DAL MAS *(FI-BP)* si associa al senatore Balboni.

La senatrice VALENTE *(PD)* apprezza lo sforzo del Governo di non fare ricorso al voto di fiducia per l'approvazione del decreto-legge in oggetto e insiste tuttavia per ulteriore sospensione, al fine di approfondire le modifiche apportate all'articolato normativo.

La Commissione conviene quindi di sospendere la seduta.

La seduta sospesa alle ore 12,50, riprende alle ore 13,40.

Il presidente OSTELLARI ricorda che è aperto il dibattito.

Il senatore GRASSO *(Misto-LeU)* riprende l'osservazione già formulata dall'omologa Commissione della Camera dei deputati rispetto alle previsioni contenute nell'articolo 9 del decreto-legge riguardanti i divieti di pubblicizzazione di giochi d'azzardo e suggerisce un intervento chiarificatore al fine evitare successivi problemi applicativi.

Il relatore LOMUTI *(M5S)* illustra quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (pubblicata in allegato).

Il rappresentante del GOVERNO valuta favorevolmente tale proposta.

Il presidente OSTELLARI avverte che si passa alla votazione della proposta di parere del relatore.

Il senatore CUCCA *(PD)* preannuncia l'astensione del proprio Gruppo parlamentare mantenendo riserve sul merito del provvedimento. Prende atto dell'intervento del senatore Pillon nel dibattito e assicura la disponibilità delle forze di opposizione nel senso di un'organicità dei lavori parlamentari.

Il senatore BALBONI *(FdI)* preannuncia l'astensione del proprio Gruppo parlamentare.

Il senatore GRASSO *(Misto-LeU)*, dando atto che è stato recepito nella proposta di parere il proprio suggerimento, preannuncia il voto favorevole.

Il senatore DAL MAS *(FI-BP)* preannuncia il voto contrario, anche a nome del proprio Gruppo, manifestando preoccupazione per l'entità delle sanzioni proposte.

Verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, posto ai voti, il parere proposto dal relatore è approvato.

La seduta termina alle ore 14.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 741

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di competenza, esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

– valutino le Commissioni di merito l'opportunità di riconsiderare, all'articolo 9, comma 1, così come modificato, la clausola di salvezza delle restrizioni in materia di pubblicità previste dalla normativa vigente, al fine di renderla pienamente compatibile con il divieto generale introdotto dallo stesso decreto-legge.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 9

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

B I L A N C I O (5ª)

Venerdì 3 agosto 2018

Plenaria

24ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Garavaglia

La seduta inizia alle ore 12,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(717) ***Conversione in legge del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative***

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

Il presidente PESCO *(M5S)*, in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, in relazione al testo, di ribadire il parere già espresso alla Commissione di merito, ossia non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81, della Costituzione alla seguente modifica: all'articolo 2, comma 3, sia inserito, in fine, il seguente periodo: «Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Per quanto riguarda gli emendamenti ripresentati in Assemblea e identici a quelli già presentati presso la Commissione affari costituzionali, ribadisce una proposta di parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle seguenti proposte: 1.2, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20 (limitatamente ai capoversi 2-*bis* e 2-*ter)*, 1.21 (limitatamente ai capoversi 2-*bis* e 2-*ter)*, 1.22, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27 (limitatamente ai capoversi 2-*bis* e 2-*ter)*, 1.32, 1.33, 1.35, 1.36, 1.38 1.39, 1.50, 1.52, 1.54, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59,

1.60, 1.61, 1.66, 1.68, 1.69, 1.71, 1.72, 1.73, 1.74, 1.75, 1.76, 1.77, 9.178 (già 1.78), 9.179 (già 1.79), 1.80, 1.81, 1.85, 1.86, 1.87, 1.88, 1.89, 1.90, 1.92, 1.93, 1.94, 1.95, 1.96, 1.97, 1.98, 1.99, 1.100, 1.104, 1.105, 1.106, 1.107, 2.11, 2.21, 2.23, 2.25, 2.26, 3.12, 3.16, 3.19, 3.20, 3.0.1, 4.8, 4.8 (testo 2), 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.0.7, 4.0.8, 4.0.9, 4.0.10, 4.0.11, 4.0.12, 4.0.13, 4.0.14, 4.0.17, 4.0.18, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3, 5.0.5, 5.0.6, 6.6, 6.7, 1.680 (già 6.8), 1.690 (già 6.9), 6.14, 6.15, 6.16, 8.3, 8.4, 8.4 (testo 2), 8.6, 8.7, 8.13, 9.1, 9.4, 9.10, 9.11, 9.25, 9.98, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.22, 9.23, 9.24, 9.26, 9.27, 9.28, 9.29, 9.30, 9.32, 9.33, 9.34, 9.35, 9.36, 9.37, 9.38, 9.39, 9.40, 9.41, 9.42, 9.43, 9.46, 9.47, 9.48, 9.49, 9.49 (testo 2), 9.50, 9.51, 9.52, 9.53, 9.54, 9.55, 9.56, 9.57, 9.58, 9.59, 9.60, 9.61, 9.62, 9.63, 9.64, 9.65, 9.66, 9.67, 9.68, 9.69, 9.70, 9.76, 9.77, 9.78, 9.80, 9.81, 9.82, 9.83, 9.84, 9.88, 9.90, 9.93, 9.94, 9.95, 9.97, 9.99, 9.100, 9.1000/1, 9.1000/2, 9.1000/3, 9.101, 9.102, 9.103, 9.104, 9.105, 9.106, 9.0.1, 9.0.3, 11.0.2, 11.0.5, 13.5, 13.0.1, 13.0.2, 13.0.3, 13.0.4, 13.0.5, 13.0.6, 13.0.7, 13.0.8, 13.0.10, 13.0.11, 13.0.13 e 13.0.100. Sull'emendamento 9.5, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione del comma 2-*bis*. Sull'emendamento 9.79, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione del comma 2-*ter*. Sull'emendamento 9.86, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione delle parole da: «conseguentemente» fino alla fine. Ribadisce un parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 e 6.17.

Per quanto di competenza, in merito ai nuovi emendamenti presentati in Assemblea, occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 1.70 (testo 2), 5.301 e 6.3 (testo 2) limitatamente al capoverso 3-*quinquies*. Chiede conferma del carattere ordinamentale dell'emendamento 4.500. Chiede poi chiarimenti sulla congruità della copertura della proposta 13.0.500 (testo 2). Occorre valutare gli effetti dell'emendamento 5.0.300, per quanto attiene alle conseguenze derivanti da una possibile procedura d'infrazione europea. Non vi sono osservazioni sulle proposte 1.88 (testo 2), 1.300, 2.300, 5.300, 8.300, 8.301, 8.500, 11.300, 11.301, 11.302, 11.303 e 11.304.

Il sottosegretario GARAVAGLIA, con riferimento all'emendamento 1.70 (testo 2), che prevede una proroga degli adempimenti connessi alla predisposizione del piano di razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, osserva che già il testo base presentava forti criticità dal punto di vista finanziario, seppur non rilevate ad un primo esame, in quanto esso prevedeva un allentamento dei vincoli al contenimento della spesa, in particolare degli enti locali, con un impatto potenzialmente rilevante sul debito pubblico. La riformulazione, seppur migliorativa sotto alcuni aspetti, non appare comunque idonea a superare tali profili critici.

Con riguardo all'emendamento 4.500, ritiene che la proposta, che proroga un termine connesso alla concessione dell'infrastruttura autostra-

dale Brennero-Modena, non presenta un carattere esclusivamente ordinamentale, essendo suscettibile di determinare effetti finanziari per le convenzioni in essere. Di conseguenza, l'avviso del Governo è favorevole, a condizione che il testo dell'emendamento sia riformulato nei termini di cui dà lettura.

Il senatore ERRANI *(Misto-LeU)* chiede delucidazioni sulle scadenze e sugli impegni collegati alle convenzioni in essere, esprimendo dubbi sulla presunta onerosità della proposta in esame.

Associandosi alle perplessità manifestate dal senatore Errani, il senatore FERRO *(FI-BP)* ritiene che gli eventuali oneri derivanti dall'emendamento 4.500 andrebbero a gravare sui concessionari e non sulle casse pubbliche.

Il senatore MARSILIO *(FdI)* ritiene necessario acquisire, al riguardo, una relazione tecnica verificata positivamente, che confermi la posizione sostenuta dal rappresentante del Governo, così come avvenuto per moltissimi emendamenti presentati dai parlamentari.

Il sottosegretario GARAVAGLIA, nel rispondere alle richieste di delucidazione formulate dai senatori, chiarisce che la proroga recata dall'emendamento 4.500, nella sua attuale formulazione, determina effetti di cassa derivanti dal posticipo, dall'esercizio finanziario corrente al 2019, di alcuni versamenti alle finanze pubbliche da parte dei concessionari dell'autostrada del Brennero.

Esprime poi un avviso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per mancanza della relazione tecnica, sull'emendamento 5.301, nonché sull'emendamento 6.3 (testo 2), limitatamente al comma 3-*quinquies*.

Il senatore ERRANI *(Misto-LeU)* dissente decisamente dall'avviso del Governo sull'emendamento 6.3 (testo 2), in quanto la proposta si limita a prevedere l'ingresso di docenti nelle graduatorie ad esaurimento, senza alcuna automatica assunzione in ruolo.

Associandosi alle osservazioni del senatore Errani, il senatore PICHETTO FRATIN *(FI-BP)* considera giustificato, a tale proposito, solo un parere di contrarietà semplice, quale scelta politica della Commissione bilancio.

La senatrice PIRRO *(M5S)* paventa il rischio che tale emendamento possa incentivare la proposizione di ricorsi, in un ambito già segnato da un pesante contenzioso, con effetti onerosi per le casse dello Stato.

Il presidente PESCO *(M5S)*, in qualità di relatore, alla luce delle interlocuzioni occorse, prospetta un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 6.3 (testo 2), limitatamente al comma 3-*quinquies*, mentre,

in merito all'emendamento 4.500, propone di accogliere la riformulazione chiesta dal Governo come condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per il nulla osta.

Con riguardo alla proposta relativa all'emendamento 4.500, MISIANI *(PD)*, ERRANI *(Misto-LeU)*, PICHETTO FRATIN *(FI-BP)* e MARSILIO *(FdI)* esprimono una posizione di astensione dei rispettivi Gruppi di appartenenza.

Il sottosegretario GARAVAGLIA, proseguendo nell'esame, non ha osservazioni sulla proposta 13.0.500 (testo 2), mentre esprime un avviso di contrarietà sull'emendamento 5.0.300, condividendo i rilievi formulati dal relatore sulle conseguenze finanziarie derivanti da una possibile procedura di infrazione europea. Con riguardo ai restanti emendamenti, segnala la proposta 11.300, sulla quale il relatore non ha osservazioni, per i presumibili oneri indiretti ad essa connessi.

Il presidente PESCO *(M5S)*, in qualità di relatore, con riferimento all'emendamento 11.300 segnalato dal Governo, sul quale non appaiono evidenti profili di onerosità, prospetta un parere di contrarietà semplice.

In attesa della trasmissione da parte dell'Assemblea dei subemendamenti riferiti alle proposte da ultimo presentate dal relatore e a quelle approvate dalla Commissione di merito, e per dare la possibilità di svolgere una breve istruttoria, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 13.20, è ripresa alle ore 13.35.

Il presidente PESCO *(M5S)*, in qualità di relatore, ritiene che non vi siano osservazioni, sotto il profilo finanziario, sui subemendamenti 1.70 (testo 2)/1, 4.500/1, 4.500/2, 4.500/3 e 8.500/1. Considera, invece, meritevoli di approfondimento i tre subemendamenti riferiti alla proposta 13.0.500 (testo 2), in tema di Agenda digitale.

Il senatore DELL'OLIO *(M5S)*, al quale si associa il senatore TURCO *(M5S)*, ravvisa profili di criticità sotto il profilo finanziario, con riguardo alla procedura di selezione a evidenza pubblica contemplata dal subemendamento 13.0.500 (testo 2)/2.

Il senatore PICHETTO FRATIN *(FI-BP)* osserva che una procedura di selezione pubblica potrebbe in effetti comportare oneri, seppure poco rilevanti.

La senatrice PIRRO *(M5S)* ritiene, invece, che il subemendamento 13.0.500 (testo 2)/1 possa ritenersi eventualmente coperto dalle risorse disponibili presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il sottosegretario GARAVAGLIA, riferendosi al complesso dei tre subemendamenti in discussione, ritiene che eventuali effetti finanziari appaiono comunque piuttosto trascurabili, trattandosi più che altro di una questione di merito politico.

Il presidente PESCO *(M5S)*, in qualità di relatore, alla luce degli interventi, prospetta un parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza, con riguardo al subemendamento 13.0.500 (testo 2)/1, e di contrarietà, ai sensi della medesima disposizione, sulla proposta 13.0.500 (testo 2)/2, non avendo invece osservazioni sul subemendamento 13.0.500 (testo 2)/3.

Il senatore ERRANI *(Misto-LeU)*, pur ribadendo la propria posizione favorevole su tutti i tre subemendamenti presentati dal suo Gruppo, giudica comunque importante arrivare a una soluzione che trovi il consenso di tutta la Commissione.

In base alle indicazioni emerse dal dibattito, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, il presidente PESCO *(M5S)*, in qualità di relatore, propone quindi l'espressione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il provvedimento in titolo e i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto riguarda il testo, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente modifica: all'articolo 2, comma 3, sia inserito, in fine, il seguente periodo: "Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

Per quanto riguarda gli emendamenti, formula un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20 (limitatamente ai capoversi 2-*bis* e 2-*ter)*, 1.21 (limitatamente ai capoversi 2-*bis* e 2-*ter)*, 1.22, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27 (limitatamente ai capoversi 2-*bis* e 2-*ter)*, 1.32, 1.33, 1.35, 1.36, 1.38 1.39, 1.50, 1.52, 1.54, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.60, 1.61, 1.66, 1.68, 1.69, 1.70, 1.70 (testo 2), 1.71, 1.72, 1.73, 1.74, 1.75, 1.76, 1.77, 9.178 (già 1.78), 9.179 (già 1.79), 1.80, 1.81, 1.85, 1.86, 1.87, 1.88, 1.89, 1.90, 1.92, 1.93, 1.94, 1.95, 1.96, 1.97, 1.98, 1.99, 1.100, 1.104, 1.105, 1.106, 1.107, 2.11, 2.21, 2.23, 2.25, 2.26, 3.12, 3.16, 3.19, 3.20, 3.0.1, 4.8, 4.8 (testo 2), 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.0.7, 4.0.8, 4.0.9, 4.0.10, 4.0.11, 4.0.12, 4.0.13, 4.0.14, 4.0.17, 4.0.18, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 5.301, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3, 5.0.5, 5.0.6, 5.0.300, 6.6, 6.7, 1.680 (già 6.8), 1.690 (già 6.9), 6.14, 6.15, 6.16, 8.3, 8.4, 8.4 (testo 2), 8.6, 8.7, 8.13, 9.1, 9.4, 9.10, 9.11, 9.25, 9.98, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.22, 9.23, 9.24, 9.26, 9.27, 9.28, 9.29, 9.30, 9.32, 9.33, 9.34, 9.35, 9.36, 9.37, 9.38, 9.39, 9.40, 9.41, 9.42, 9.43, 9.46, 9.47, 9.48, 9.49, 9.49 (testo 2), 9.50, 9.51, 9.52, 9.53, 9.54, 9.55, 9.56, 9.57, 9.58, 9.59, 9.60, 9.61, 9.62, 9.63, 9.64, 9.65, 9.66, 9.67, 9.68, 9.69, 9.70, 9.76, 9.77, 9.78, 9.80, 9.81, 9.82, 9.83, 9.84, 9.88, 9.90, 9.93, 9.94, 9.95, 9.97, 9.99, 9.100, 9.1000/1, 9.1000/2, 9.1000/3, 9.101,

9.102, 9.103, 9.104, 9.105, 9.106, 9.0.1, 9.0.3, 11.0.2, 11.0.5, 13.5, 13.0.1, 13.0.2, 13.0.3, 13.0.4, 13.0.5, 13.0.6, 13.0.7, 13.0.8, 13.0.10, 13.0.11, 13.0.13, 13.0.100 e 13.0.500 (testo 2)/2.

Sull'emendamento 9.5, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione del comma 2-*bis*.

Sull'emendamento 9.79, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione del comma 2-*ter*.

Sull'emendamento 9.86, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione delle parole da: "conseguentemente" fino alla fine.

Sull'emendamento 4.500, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del capoverso 3-*bis* con il seguente: "Nelle more dell'interlocuzione con la Commissione europea in ordine al modulo organizzativo per l'affidamento della concessione dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena, all'articolo 13-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* al comma 3 le parole: 'entro il 15 novembre di ciascun anno' sono sostituite dalle seguenti: 'entro il 15 dicembre di ciascun anno'; *b)* al comma 4 le parole: 'entro il 30 settembre 2018' sono sostituite dalle seguenti: 'entro il 30 novembre 2018'".

Sul subemendamento 13.0.500 (testo 2)/1, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento alla fine del comma 1 del seguente periodo: "Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

Esprime un parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 6.3 (testo 2), limitatamente al comma 3-*quinquies*, 6.17 e 11.300. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti e subemendamenti.».

Posta ai voti, la proposta di parere è approvata dalla Commissione.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che, al termine della seduta della Commissione, è immediatamente convocato l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,50.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 3

Presidenza del Presidente
PESCO

Orario: dalle ore 13,50 alle ore 14

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

ISTRUZIONE (7ª)

Venerdì 3 agosto 2018

Plenaria

10ª Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

La seduta inizia alle ore 11,40

IN SEDE CONSULTIVA

(741) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni riunite 6ª e 11ª. Esame. Parere favorevole)

Il presidente relatore PITTONI *(L-SP-PSd'Az)* illustra il decreto-legge in titolo, per le parti di competenza della 7ª Commissione. Si sofferma in primo luogo sull'articolo 4, come modificato nel corso della prima lettura presso la Camera dei deputati, che salvaguarda la continuità didattica per tutta la durata dell'anno scolastico 2018/2019, con riferimento a docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, i cui contratti di lavoro – stipulati a seguito dell'inserimento con riserva nelle graduatorie a esaurimento – dovessero decadere a seguito di prossimi provvedimenti giurisdizionali. Richiama la sentenza dell'Adunanza plenaria n. 11 del 2017 del Consiglio di Stato, alla luce della quale per i soggetti in possesso del solo diploma magistrale che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha nel frattempo assunto o ai quali è stato conferito un contratto a tempo determinato in forza di provvedimenti giurisdizionali non definitivi, potrebbe venir meno un presupposto necessario per la stipula del contratto di lavoro: ciò, appunto, a causa della carenza del titolo per l'inserimento nelle Graduatorie a esaurimento (GAE), sancita dalla richiamata sentenza del Consiglio di Stato e delle conseguenti sentenze che dovessero adeguarsi a quella decisione. All'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in questione il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, entro 120 giorni dalla

comunicazione, trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato in contratti a tempo determinato fino al 30 giugno 2019 ovvero trasformando i contratti di lavoro sulla base dei quali sono state conferite supplenze annuali in contratti a tempo determinato con «termine finale non posteriore al 30 giugno 2019».

Si prevede poi, con i commi 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*decies* e 1-*undecies*, una nuova disciplina per la copertura dei posti nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. Fermo restando che, annualmente, per il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, sia comuni sia di sostegno, si provvede attingendo, fino al loro esaurimento, alle GAE, si dispone che, per il restante 50 per cento (o oltre, nel caso di esaurimento delle GAE) si procede, anzitutto, mediante scorrimento delle graduatorie di merito dei concorsi banditi nel 2016, con riferimento a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando (cosiddetti idonei). Alla copertura dei posti non coperti con il ricorso alle graduatorie dei concorsi del 2016 si provvede per metà dei posti, mediante ricorso alle graduatorie di un nuovo concorso straordinario, fino a integrale scorrimento delle stesse, mentre per l'altra metà dei posti, si provvede mediante ricorso alle graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami banditi con cadenza biennale. All'esaurirsi di ciascuna graduatoria regionale del concorso straordinario, i posti rimasti vacanti sono comunque coperti con l'utilizzo delle graduatorie dei concorsi ordinari.

Illustra quindi i commi da 1-*quinquies* a 1-*nonies* dell'articolo 4, con i quali viene dettata la disciplina del concorso straordinario per titoli e prova orale, che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire, in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie – comunque necessarie per le successive immissioni in ruolo – in ogni regione e distintamente per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria, nonché per i posti comuni e di sostegno. Il concorso è riservato ai docenti che, alla data prevista dal bando per la presentazione della domanda, abbiano svolto, negli ultimi 8 anni scolastici, almeno 2 anni di servizio su posto comune o posto di sostegno presso scuole statali e siano in possesso di uno dei seguenti requisiti: abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito di corso di laurea in scienze della formazione primaria, ovvero analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia; diploma magistrale «con valore di abilitazione», o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002. Per i posti di sostegno, è necessario anche, ai fini della partecipazione al concorso straordinario, il possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno o di analogo titolo di specializzazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia. L'articolo 4 dispone inoltre in merito all'accesso al concorso, alle prove in cui esso si articola e ai titoli valutabili.

Passa quindi a illustrare l'articolo 4-*bis,* inserito dalla Camera dei deputati durante la prima lettura, che elimina il termine massimo complessivo di durata previsto per i contratti a tempo determinato del personale della scuola, per la copertura di posti vacanti e disponibili; a tal fine, si

abroga il comma 131, dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015 (cosiddetta «buona scuola»), che aveva stabilito il divieto, a decorrere dal 1º settembre 2016, per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), per la copertura di posti vacanti e disponibili presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, di superare la durata complessiva di 36 mesi, anche non continuativi. Ricorda, a questo riguardo, che la legge di bilancio 2017 aveva interpretato tale previsione nel senso che i contratti di cui tenere conto per il computo della durata complessiva del servizio già maturato erano quelli sottoscritti a decorrere dal 1º settembre 2016. In conseguenza di questa norma, già dal 2019 in alcuni casi in cui non si potranno stipulare più supplenze annuali con il personale docente, educativo e ATA precario che ha svolto trentasei mesi di servizio.

Il PRESIDENTE, relatore, ripercorrere brevemente la lunga vicenda che ha condotto a tale norma e ora alla sua abrogazione, a partire dall'approvazione nel 2011 di una norma che escludeva per i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente e ATA che avessero superato complessivamente i 36 mesi la loro riqualificazione come contratti a tempo indeterminato, per poi ricordare la sentenza della Corte di giustizia europea del 26 novembre 2014 (cosiddetta sentenza Mascolo), alla quale ha fatto seguito la sentenza della Corte costituzionale n. 187 del 2016.

In conclusione, osserva che la semplice abrogazione della norma che vieta la reiterazione dei contratti oltre i trentasei mesi deve preludere a una soluzione a regime per il personale in questione, evitando così la continua emorragia finanziaria esclusivamente dedicata a contenziosi giurisdizionali con esito negativo sempre certo e che non producono nessun vantaggio che sia minimamente ascrivibile al pubblico interesse. A tal fine, ritiene opportuno predisporre un strumento legislativo finalizzato a prevedere – dopo i trentasei mesi – modalità per la stabilizzazione del personale in questione o un sistema di precedenze nella stipula di contratti a tempo determinato nell'organico di fatto ovvero per le supplenze temporanee.

Illustra poi l'articolo 13, che sopprime le previsioni introdotte dalla legge di bilancio 2018 in base alle quali le attività sportive dilettantistiche potevano essere esercitate anche da società sportive dilettantistiche con scopo di lucro in forma societaria e abroga le agevolazioni fiscali a favore delle stesse introdotte dalla medesima legge. L'articolo 13 istituisce anche un nuovo fondo destinato a interventi in favore delle società sportive dilettantistiche, in cui confluiscono le risorse rinvenienti dalla suddetta soppressione. Infine, ripristina la normativa in materia di uso e gestione di impianti sportivi vigente prima delle novità introdotte dalla stessa legge di bilancio 2018.

I commi 2, 3 e 4 recano interventi di coordinamento in relazione a quanto disposto dal comma 1: il comma 2 sopprime il riferimento alle società sportive dilettantistiche tra le fattispecie per le quali non trova applicazione la presunzione di lavoro subordinato per i contratti di collabora-

zione posti in essere. Con tale soppressione, quindi, le società sportive dilettantistiche lucrative devono ricondurre alla tipologia di lavoro subordinato «i rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro».

Il comma 3 elimina l'aliquota agevolata al 10 per cento per i servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società. Viene inoltre disposta l'abrogazione delle disposizioni concernenti la disciplina dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dalle società sportive dilettantistiche aventi scopo di lucro.

Il comma 4 ripristina la normativa in materia di uso e gestione di impianti sportivi vigente prima delle novità introdotte dalla stessa legge di bilancio 2018. Il comma 5 prevede la costituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo da destinare a interventi in favore delle società sportive dilettantistiche con una dotazione di 3,4 milioni di euro nel 2018, di 11,5 milioni di euro nell'anno 2019, di 9,8 milioni di euro nell'anno 2020, di 10,2 milioni nell'anno 2021, di 10,3 milioni nell'anno 2022, di 5,6 milioni nell'anno 2023 e di 5,2 milioni annui a decorrere dall'anno 2024. Ai fini della gestione delle risorse, la norma ne prevede il trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con assegnazione all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla costituzione del Fondo si provvede a valere sulle maggiori entrate e minori spese derivanti dalle disposizioni di cui ai precedenti commi da 1 a 3, che recano modifiche alla disciplina delle associazioni sportive dilettantistiche, nonché la soppressione di alcune misure agevolative, di ordine fiscale e contributivo, a favore delle medesime associazioni, recentemente introdotte con la legge di bilancio per il 2018.

Interviene, sull'ordine dei lavori, il senatore RAMPI *(PD)*, il quale preannuncia che il suo Gruppo presenterà la richiesta di pubblicità dei lavori ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per la seduta in corso. Lamenta la compressione dei tempi per l'esame del disegno di legge in titolo, che ha pregiudicato la possibilità di presentare con congruo preavviso tale richiesta e che rende difficile la valutazione del testo anche al fine di poter presentare un parere alternativo a quello che sarà formulato dal relatore.

Anche la senatrice MALPEZZI *(PD)* lamenta la ristrettezza dei tempi d'esame e l'assenza del testo ufficiale dell'atto Senato n. 741, pur dando atto agli uffici di aver messo a disposizione tutti i testi attualmente dispo-

nibili. Conclude stigmatizzando la ristrettezza dei tempi, che non consente il necessario approfondimento.

Il senatore CANGINI *(FI-BP)* annuncia che anche il Gruppo di Forza Italia-Berlusconi Presidente chiederà l'attivazione dell'impianto audiovisivo per il seguito dell'esame; lamenta anch'egli le modalità di lavoro adottate, che rischiano di accreditare un giudizio di irrilevanza del Parlamento, negando i tempi necessari alla valutazione dei testi.

Il presidente PITTONI, alla luce degli interventi appena svolti, propone di sospendere la seduta fino alle ore 13,30.

Conviene la Commissione.

La seduta, sospesa alle 12,05, riprende alle 13,45.

Il presidente PITTONI avverte che è stata presentata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per la seduta in corso da parte del Gruppo FI-BP e del Gruppo PD. Dopo aver ricordato che il Regolamento prevede che il Presidente del Senato possa disporre in tal senso «su richiesta della Commissione», chiede a tutti i Gruppi di esprimersi su tale richiesta, onde acquisire l'orientamento della Commissione.

Il senatore BARBARO *(L-SP-PSd'Az)* dichiara la contrarietà del suo Gruppo alla richiesta in questione.

I senatori CANGINI *(FI-BP)* e RAMPI *(PD)* confermano l'orientamento favorevole dei rispettivi Gruppi, testimoniato dalle richieste presentate.

La senatrice MONTEVECCHI *(M5S)* dichiara come il Gruppo Movimento 5 Stelle sia sempre stato favorevole a garantire la più ampia pubblicità ai lavori parlamentari; in questo caso, peraltro, visto il tempo assai ridotto per esaminare il disegno di legge in titolo, paventa il rischio che tale richiesta possa pregiudicare l'espressione del parere in tempo utile. Chiede pertanto ai Gruppi che l'hanno presentata di non insistere, in questa occasione, nella loro richiesta.

Il presidente PITTONI interviene brevemente per ricordare che la Commissione dovrebbe rendere il parere alle Commissioni riunite 6ª e 11ª prima che queste concludano l'esame in sede referente.

Il senatore VERDUCCI *(PD)* concorda sull'esigenza di garantire che la Commissione si esprima tempestivamente, ma sottolinea altresì l'esigenza di consentire che lavori bene. Considera importante, poi, che la Commissione possa vivere anche nel dibattito pubblico, colmando la di-

stanza tra cittadini e Parlamento, il che sarebbe favorito dalla trasmissione audiovisiva delle sue sedute. Manifesta stupore per la posizione espressa da una forza politica, come il Gruppo Movimento 5 Stelle, che in passato si è sempre dichiarata favorevole a queste forme di pubblicità e che ha meritoriamente portato avanti una battaglia in questo senso nella scorsa legislatura.

La senatrice MONTEVECCHI *(M5S)* interviene in via incidentale precisando come il Gruppo M5S abbia presentato in passato richieste come quelle avanzate per la seduta odierna sempre nel rispetto dei tempi previsti. Ribadisce che il suo Movimento ha particolarmente a cuore la pubblicità e la trasparenza dei lavori, ma ritiene prevalenti, in questa occasione, le ragioni di tempestività nell'espressione del parere.

Interviene nuovamente il senatore BARBARO *(L-SP-PSd'Az)* rilevando come si stia dedicando alla questione della pubblicità dei lavori un tempo eccessivo, che viene sottratto al dibattito sul provvedimento d'urgenza in titolo. Ribadisce la contrarietà del suo Gruppo, non certo dettata da alcun timore per la pubblicità dei lavori, bensì dalla necessità di rispettare le regole.

Replica il senatore RAMPI *(PD)* che se si fosse rapidamente deciso in merito alle richieste avanzate ci sarebbe stato il tempo per proseguire l'esame avendo acquisito l'eventuale autorizzazione del Presidente del Senato e quindi con la trasmissione dei lavori. Peraltro i tempi così ridotti, anche per avanzare la richiesta di pubblicità dei lavori, non sono imputabili ai Gruppi di opposizione. Preannuncia che il Gruppo PD intende chiedere tale forma di pubblicità per la generalità delle sedute della Commissione e ricorda che nella precedente legislatura il suo Gruppo, allora in maggioranza, ha sempre dato il suo consenso, alla Camera dei deputati, alle richieste avanzate dalle forze di opposizione, invitando l'attuale maggioranza a fare altrettanto.

Il senatore MOLES *(FI-BP)* chiede che la Commissione si esprima con un voto.

Il presidente PITTONI pone quindi in votazione la proposta di chiedere al Presidente del Senato l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con possibilità di collegamento esterno, che viene respinta.

Il PRESIDENTE ricorda che prima della sospensione egli ha svolto, in qualità di relatore, la relazione illustrativa sul disegno di legge in titolo.

Si apre il dibattito.

La senatrice MALPEZZI *(PD)*, dopo aver ricordato come il tema della scuola sia stato terreno di accesi scontri tra le forze politiche nella

scorsa legislatura, si sofferma sull'articolo 4, del decreto-legge n. 87, che prevede per alcuni lavoratori della scuola, attualmente con contratto a tempo indeterminato, la stipula di un contratto a tempo determinato, con scadenza 30 giugno 2019. Al riguardo, sottolinea che il suo Gruppo ha invece presentato una proposta che assicura la continuità didattica senza prevedere alcun licenziamento, sia pure differito: chiede allora di mutuare elementi di quella proposta e segnala come nella maggior parte delle province delle Regioni del Nord le graduatorie siano esaurite. Quanto ai laureati in scienze della formazione primaria e al requisito richiesto per la partecipazione al concorso straordinario, di aver svolto almeno due anni di servizio su posto comune o posto di sostegno presso scuole statali, ricorda che nel percorso di tali laureati sia previsto il tirocinio: sarebbe pertanto opportuno eliminare detto requisito per questi soggetti. A suo giudizio, le graduatorie nelle Regioni del Sud finiranno per essere intasate; le disposizioni in commento potrebbero invece funzionare ove si prevedesse l'incremento dei posti di potenziamento nelle scuole di quelle Regioni: si tratterebbe di circa 18.000 assunzioni in tre anni, dunque di una spesa non insostenibile. Esprime inoltre la propria contrarietà in merito all'articolo 4-*bis*, che aumenta il precariato e che è inserito in un provvedimento d'urgenza che si afferma essere invece tutto volto a combatterlo. La stessa relazione tecnica al decreto-legge peraltro dà atto che l'attuazione di quanto previsto dalla legge n. 107 del 2015 garantisce l'assorbimento del precariato; l'abrogazione del comma 131 di quella legge in assenza di un chiaro avvio di una stagione dei concorsi finirà invece per costituire una condanna al precariato perenne.

Il relatore presidente PITTONI *(L-SP-PSd'Az)* rammenta come la questione dei diplomati magistrali e le diverse possibili soluzioni siano state portate all'attenzione del Ministero sin dall'inizio dell'anno; ma nessuna scelta è stata fatta per molti mesi. La decisione quindi di congelare il prossimo anno scolastico, mediante la previsione di contratti a termine con scadenza 30 giugno 2019, è diventata quindi un atto dovuto, al fine di garantire quanto meno la continuità didattica. È una soluzione che accoglie le istanze del maggior numero possibile di interessati e che presenta il minor grado di criticità. Quanto all'articolo 4-*bis*, si dice consapevole che esso non delinea la soluzione chiesta a livello europeo: è solo un primo passo cui dovrà seguire una disciplina compiuta – che egli ha messo a punto con un disegno di legge – che riconduca la questione alle vere finalità della direttiva europea: garantire che a 36 mesi di contratti a tempo determinato consegua la stabilizzazione.

La senatrice GRANATO *(M5S)*, replicando a un rilievo formulato dalla senatrice Malpezzi, precisa che l'articolo 4 non si limita a prevedere un concorso straordinario, ma al comma 1-*quater*, lettera *c)* prevede espressamente lo svolgimento di concorsi ordinari per titoli ed esami, banditi con cadenza biennale.

Interviene interlocutoriamente il relatore presidente PITTONI *(L-SP-PSd'Az)*, per sottolineare come ciò risponda a quanto richiesto a livello europeo, censurando invece la scelta operata a suo tempo con la quale – unico Paese nell'Unione – l'Italia ha dato alla direttiva un'attuazione contraria alle finalità della direttiva medesima.

La senatrice FLORIDIA *(M5S)* interviene in merito all'opportunità di eliminare il requisito dei due anni di servizio per i laureati in scienze della formazione primaria che intendano partecipare al concorso straordinario; a tale proposito, ricorda che nel loro percorso formativo sono previste cinquecento ore di tirocinio: un'esperienza dunque assai diversa dai due anni previsti. L'articolo 4, sul punto, è – a suo avviso – in piena coerenza con le finalità dell'intero provvedimento d'urgenza: quella di tutelare soprattutto i precari.

Dopo che la senatrice MALPEZZI *(PD)* è brevemente intervenuta chiedendo di evitare l'attribuzione polemica di colpe a determinate forze politiche e segnalando che gli stessi docenti chiedono di modificar il decreto-legge, ha la parola il senatore BARBARO *(L-SP-PSd'Az)*, il quale – riallacciandosi alla relazione illustrativa del Presidente – si propone di ricondurre alla sua reale dimensione quanto operato dal decreto legge in materia di sport. Con l'articolo 13, infatti, si è infatti riportato il quadro normativo alla situazione precedente l'approvazione della legge di bilancio 2018: non tutte le scelte operate in quell'occasione sono – a suo giudizio – da rinnegare e anzi alcuni interventi potranno essere riconsiderati. Tuttavia egli sottolinea lo sconcerto che alcune disposizioni hanno prodotto; cita soprattutto la previsione che le attività sportive dilettantistiche potessero essere esercitate anche da società dilettantistiche con scopo di lucro, che ha provocato uno squilibrio in particolare nei confronti del volontariato, un settore che ha colmato le carenze dello Stato nel settore dello sport e in cui operano associazioni con forte valenza anche di inclusione sociale.

Interviene nuovamente la senatrice MALPEZZI *(PD)* per rilevare che le disposizioni della legge di bilancio 2018 intendevano, contrariamente a quanto affermato nell'intervento che l'ha preceduta, riconoscere il ruolo del *no profit* nello sport, anche in termini di inclusione sociale; riconoscere il suo ruolo con gli enti locali, per esempio nella gestione degli impianti pubblici; apportare significativi miglioramenti ai lavoratori del settore; assicurare agevolazioni fiscali. Non comprende il senso delle abrogazioni sancite dal decreto legge e auspica che ad esse si affianchino proposte positive. Preannuncia la presentazione di un parere alternativo a quello che sarà formulato dal relatore.

Il presidente PITTONI avverte che, vista l'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea, la seduta è nuovamente sospesa e che riprenderà in

occasione di un'eventuale sospensione dei lavori dell'Assemblea, ovvero al loro temine.

Prende atto la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 14,30, riprende alle ore 17,55.

Il relatore, presidente PITTONI *(L-SP-PSd'Az)* propone di esprimersi in senso favorevole sul disegno di legge in titolo; avverte inoltre che è stata presentata una proposta di parere alternativo di tenore contrario, pubblicata in allegato, sottoscritto dai componenti del Gruppo PD della Commissione.

La senatrice IORI *(PD)* dà per illustrata la proposta di parere alternativo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta del relatore è posta ai voti e approvata, restando pertanto preclusa la votazione della proposta di parere alternativo.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce sugli esiti dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi integrato di ieri. In quella sede si è convenuto di svolgere, alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, le audizioni informali del Commissario straordinario per le Fondazioni liricosinfoniche, avvocato Sole, e del Commissario straordinario del Grande Progetto Pompei, Generale Cipolletta al fine di illustrare le rispettive e più recenti relazioni semestrali.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 18.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI Vanna IORI, Simona Flavia MALPEZZI, VERDUCCI E RAMPI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 741

La 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), esaminato nella seduta del 3 agosto 2018, per le parti di propria competenza, l'Atto Senato n. 741, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese;

considerato che l'articolo 4 recante – ampiamente modificato dalla Camera – mira a salvaguardare la continuità didattica per tutta la durata dell'anno scolastico 2018/2019, con riferimento a docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, i cui contratti di lavoro – stipulati a seguito dell'inserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento – dovessero decadere a seguito di prossimi provvedimenti giurisdizionali. In particolare, prevede che all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in questione il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, entro 120 giorni dalla comunicazione, trasformando i contratti in essere in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019;

visto che, il termine di 120 giorni concesso al Ministero per dare esecuzione alle sentenze è mutuato dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996 (legge n. 30 del 1997), richiamato nel testo, che – a fronte di provvedimenti giurisdizionali e lodi arbitrali che impongono alla pubblica Amministrazione di pagare – concede alle amministrazioni 120 giorni «dalla notificazione del titolo esecutivo» per eseguire il provvedimento ed adempiere all'obbligazione di pagamento, escludendo che nelle more il creditore possa procedere ad esecuzione forzata o alla notifica di un atto di precetto;

considerato altresì che i commi 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*decies* e 1-*undecies* dell'articolo 4, recano una nuova disciplina per la copertura dei posti nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria;

considerato altresì che, il concorso previsto dal medesimo articolo è riservato ai docenti che, alla data prevista dal bando per la presentazione della domanda, abbiano svolto, negli ultimi 8 anni scolastici, almeno 2 anni di servizio su posto comune o posto di sostegno presso scuole statali e siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito di corso di laurea in scienze della formazione primaria, ovvero di analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia e del diploma magistrale «con valore di abilitazione», o analogo titolo conseguito all'estero

e riconosciuto in Italia, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 (comma 1-*quinquies)*;

rilevato che tale soluzione risponde alla necessità di dare seguito alla sentenza dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato del dicembre 2017 che ha definitivamente chiarito che il possesso del solo diploma magistrale, anche se conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, non costituisce titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie a esaurimento (GAE);

si prefigura, dunque, un rinvio che, da una parte, rischia di compromettere il regolare svolgimento del prossimo anno scolastico e, dall'altra, non dà risposta e penalizza molti docenti che attendono che sia sanato il *vulnus* determinato dalla sentenza di merito del Consiglio di Stato;

si evidenzia che la soluzione adottata, dunque, risulta poco dignitosa per i tanti docenti che aspettavano una risposta definitiva ed è profondamente inadeguata al fine di garantire l'obiettivo che si pone il decreto che è quello della lotta al precariato poiché i diplomati magistrali rimarrebbero in servizio per un breve periodo per poi essere licenziati;

inoltre, si prevede un concorso straordinario che sarà aperto a chiunque possegga un diploma magistrale abilitante, e a quei laureati in Scienze della formazione che abbiano effettuato delle supplenze negli ultimi due anni, anche se in maniera non continuata;

visto che, il concorso non sarà selettivo**,** con un punteggio composto in tal maniera: 70 punti per i titoli (le supplenze avranno da sole un valore di 50) e 30 punti per la prova orale. Chiunque superasse la prova, entrerà in graduatoria di merito, ovvero quella che conduce all'assunzione attraverso i concorsi passati;

tale scelta, appare fortemente punitiva nei confronti dei laureati e degli studenti in scienza della formazione primaria, la cui maggioranza non ha collezionato due anni di supplenze e determinerà la costituzione di una nuova graduatoria che genererà ulteriore precariato;

sulla base di questo intervento non si garantisce ai bambini la qualità della selezione necessaria per avere i docenti migliori;

visto che l'articolo 4-*bis* elimina il termine massimo complessivo di durata previsto per i contratti a tempo determinato del personale della scuola, per la copertura di posti vacanti e disponibili. A tal fine, abroga l'articolo 1, comma 131, della legge n. 107 del 2015, che aveva stabilito il divieto, a decorrere dal 1º settembre 2016, per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), per la copertura di posti vacanti e disponibili presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, di superare la durata complessiva di 36 mesi, anche non continuativi. In seguito, l'articolo 1, comma 375, della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016) aveva disposto che tale previsione si interpretava nel senso che i contratti di cui tenere conto per il computo della durata complessiva del servizio già maturato erano quelli sottoscritti a decorrere dal 1º settembre 2016. Il comma 132 dello stesso articolo 1 della legge n. 107 del 2015 ha altresì istituto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'univer-

sità e della ricerca il fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a 36 mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili, con la dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Il Fondo è stato rifinanziato nella misura di 2 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, dall'articolo 1, comma 376, della già citata legge n. 232 del 2016;

considerato, che la suddetta disposizione va nella direzione opposta dell'abolizione del meccanismo che produce il precariato: infatti, se si elimina il termine massimo complessivo previsto per i contratti a tempo determinato del personale della scuola, per la copertura di posti vacanti e disponibili, senza contestualmente indire concorsi, si condannano i docenti italiani al precariato a vita. La stessa relazione tecnica al decreto in esame segnala come la legge n. 107 del 2015 ha condotto al progressivo azzeramento del precariato scolastico e tale scelta si pone in netta discontinuità;

visto che, l'abrogazione del comma 131 della legge n. 107 del 2015 non può sussistere senza l'impegno del Governo a bandire le procedure concorsuali previste dal decreto-legge n. 59 entro il 31 ottobre 2018;

si ritiene limitata la scelta del Governo di considerare come urgente la sola questione dei diplomati magistrali senza valutare l'urgenza, come proposto dal gruppo Pd, di incrementare l'organico dell'autonomia, coprire tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto del personale ATA, riguarda la possibilità di permanenza in servizio per i dirigenti scolastici e l'esonero dall'insegnamento del docente che collabora con il dirigente scolastico;

visto, per quanto attiene il settore dello sport, l'articolo 13 sopprime le previsioni introdotte dalla legge di bilancio 2018, in base alle quali le attività sportive dilettantistiche potevano essere esercitate anche da società sportive dilettantistiche con scopo di lucro e abroga le agevolazioni fiscali a favore delle stesse introdotte dalla medesima legge. Inoltre, istituisce un nuovo fondo destinato a interventi in favore delle società sportive dilettantistiche, in cui confluiscono le risorse rinvenienti dalla suddetta soppressione. Infine, ripristina la normativa in materia di uso e gestione di impianti sportivi vigente prima delle novità introdotte dalla stessa legge di bilancio 2018;

considerato che l'abrogazione dei commi 353 e seguenti dell'articolo 1 della legge 205 del 2017, con i quali era stata introdotta nel nostro ordinamento la società sportiva dilettantistica lucrativa aveva rappresentato un fattore di modernizzazione per il nostro movimento sportivo, consentendo la possibilità di fare impresa nel dilettantismo;

visto che la riforma avviata dal precedente Governo muoveva dalla presa di coscienza che il nostro movimento sportivo soffriva e soffre di un ritardo rispetto ai maggiori partner stranieri non soltanto in termini infrastrutturali ma anche in termini di qualità dei servizi offerti;

esprime parere contrario.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Venerdì 3 agosto 2018

Plenaria

12ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

La seduta inizia alle ore 12,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(741) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 6ª e 11ª riunite. Esame. Parere favorevole)

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore MARGIOTTA *(PD)*, chiedendo di poter disporre di un tempo congruo per approfondire il provvedimento, appena giunto dalla Camera.

Il PRESIDENTE si dichiara disponibile, se del caso, a sospendere i lavori prima del voto e riprenderli alle ore 14.

La relatrice PERGREFFI *(L-SP-PSd'Az)*, rilevando dapprima come la Commissione sia interessata solo per due aspetti, il tema dei lavoratori portuali e quello della pubblicità sul gioco d'azzardo, il primo dei quali peraltro inserito nel provvedimento a seguito di un emendamento approvato all'unanimità dalla Camera, illustra il provvedimento in esame.

Rileva come nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati il testo del decreto-legge si sia arricchito di nuove previsioni che ne hanno potenziato il contenuto nel rispetto delle finalità originarie del provvedimento.

Si suddivide in quattro capi, il primo dei quali è dedicato alle misure per il contrasto al precariato, con la modifica della disciplina dei contratti a tempo determinato, della somministrazione di lavoro e delle prestazioni occasionali, nonché a misure per incentivare l'occupazione giovanile.

Una modifica approvata dalla Camera dei deputati all'unanimità ha inserito anche i rapporti per la fornitura di lavoro portuale temporaneo, di cui all'articolo 17 della legge n. 84 del 1994, tra le categorie dei contratti di lavoro esclusi dall'applicazione delle disposizioni sul lavoro a tempo determinato contenute nel decreto legislativo n. 81 del 2015. Ciò al fine consentire ai lavoratori delle compagnie portuali di continuare a rientrare nella disciplina della legge n. 84, invece che nelle altre forme contrattuali o di somministrazione, salvaguardando così la regolarità dell'attività negli scali portuali e l'assorbimento dei relativi picchi di lavoro.

Nel Capo III, che intende contrastare la ludopatia, per quanto riguarda gli aspetti che interessano la competenza della 8ª Commissione, è introdotto il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi e scommesse, nonché al gioco d'azzardo, comunque effettuata e su qualsiasi mezzo, includendo espressamente tra questi anche le trasmissioni televisive o radiofoniche e i canali informatici digitale e telematici, compresi i *social media*. Dal 1º gennaio 2019 il divieto si estenderà anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale.

Per i contratti di pubblicità in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, si continuerà ad applicare la normativa previgente, fino alla scadenza naturale, ma comunque non oltre un anno dalla medesima data.

Vengono previste sanzioni amministrative pecuniarie a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività. L'importo della sanzione è fissato nella misura del 5 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non può essere inferiore, per ogni violazione, a 50 mila euro.

Si attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la competenza per la contestazione delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni e si stabilisce che i proventi delle sanzioni confluiscano nel Fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico, istituto dalla legge di stabilità per il 2016.

Ulteriori norme introdotte riguardano l'obbligo di comunicare al pubblico la percentuale di probabilità di vincita nel singolo gioco pubblicizzato, il monitoraggio dell'offerta di gioco, nonché misure atte ad impedire l'accesso ai giochi da parte dei minori, l'istituzione di un apposito logo no slot e l'organizzazione di campagne di sensibilizzazione.

Conclude presentando uno schema di parere favorevole.

Il senatore NENCINI *(Misto-PSI)* si esprime favorevolmente sulla disciplina del gioco d'azzardo mentre, per quanto riguarda il tema dei lavoratori portuali, adotta un atteggiamento di astensione.

Il senatore MARGIOTTA *(PD)* reitera la richiesta di una sospensione per approfondire il contenuto del provvedimento.

Si associa il senatore ASTORRE *(PD)*.

Dissente il senatore SANTILLO *(M5S)*, per il quale si può concludere l'esame e mettere in votazione il parere.

Il senatore BARBONI *(FI-BP)*, lasciando al Presidente la decisione sull'organizzazione dei lavori, si dichiara favorevole sulla norma in materia di lavoratori portuali, mentre sulla disciplina del gioco d'azzardo adotta un atteggiamento di astensione.

Il senatore ASTORRE *(PD)* insiste nella richiesta della sospensione che, a suo avviso, in casi simili è sempre stata accordata.

Il senatore NENCINI *(Misto-PSI)* si esprime favorevolmente sulla proposta di sospensione, in considerazione del fatto che i lavori dell'assemblea riprenderanno alle 14,30.

Il PRESIDENTE, constatato che nessun altro chiede di intervenire in discussione generale e apprezzate le circostanze, accoglie la proposta di sospensione fino alle ore 14.

La seduta, sospesa alle ore 12,20, riprende alle ore 14.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore MARGIOTTA *(PD)*, preannunciando il voto contrario della propria parte politica, perché dissente sull'impianto complessivo del decreto legge, che ritiene carente dei requisiti di necessità e urgenza richiesti. Si tratta di un provvedimento che, a proprio avviso, contrasta con gli interessi dei lavoratori e delle imprese ed è destinato a creare più disoccupazione e lavoro nero.

Anche gli effetti dell'emendamento sui lavoratori portuali, pur approvato all'unanimità, restano da verificare e, per quanto riguarda il contrasto alle ludopatie, sarebbe stato più opportuno un provvedimento organico, che affrontasse il tema alla radice, limitando la diffusione delle *slot machine*.

Il senatore RUSPANDINI *(FdI)* si esprime favorevolmente sulla norma in materia di lavoratori portuali. Sulle ludopatie, invece, tema sul quale il suo Gruppo ha presentato diversi emendamenti, esprime riserve, preannunciando perciò un complessivo voto di astensione.

Il senatore DE FALCO *(M5S)* preannuncia il voto favorevole della propria parte politica, manifestando soddisfazione per l'emendamento – peraltro presentato dall'onorevole Paita del Partito Democratico – inserito dalla Camera in materia di lavoratori portuali, una modifica che porterà a limitare il ricorso alla somministrazione di lavoro, forma contrattuale che incide negativamente sulla sicurezza dei lavoratori.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole che è approvato dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 14,10.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Venerdì 3 agosto 2018

Plenaria

8ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

La seduta inizia alle ore 12.

IN SEDE CONSULTIVA

(741)*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 6ª e 11ª riunite. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il PRESIDENTE, prima di passare alla trattazione del provvedimento in titolo, in considerazione dell'esigenza manifestata dai senatori di disporre di uno spazio adeguato per l'esame del provvedimento e della relativa documentazione, pur nei limiti dei tempi contingentati indicati dalla Presidenza del Senato, propone di svolgere l'illustrazione della relatrice e il dibattito, per poi sospendere brevemente la seduta e riprendere passando direttamente all'illustrazione della proposta di parere e alle dichiarazioni di voto.

Conviene la Commissione.

La relatrice ABATE *(M5S)* riferisce sul disegno di legge in esame, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, che reca la conversione del decreto-legge n. 87 del 2018, contenente una serie di misure per il contrasto al precariato, la continuità didattica nella scuola, il contrasto alla delocalizzazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali, il contrasto del disturbo da gioco d'azzardo, nonché in materia di semplificazione fiscale e di società sportive dilettantistiche.

Per i profili di interesse della Commissione 9ª – che è chiamata a rendere il prescritto parere alle Commissioni 6ª e 11ª riunite – segnala

l'articolo 2-*bis* – introdotto nel corso dell'esame presso la Camera – che reca alcune modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali, attualmente contenuta nell'articolo 54-*bis* del decreto legge n. 50 del 2017.

Evidenzia quindi che, con la prima modifica introdotta dalla lettera *a)* del suddetto articolo 2-*bis*, si prevede che, d'ora in avanti, per poter fornire prestazioni occasionali alle condizioni stabilite dalla normativa vigente (limite annuo di 5.000 euro per i compensi erogati da un singolo utilizzatore alla totalità dei prestatori, computando i compensi stessi in misura pari al 75 per cento del loro importo) alcune categorie di soggetti (pensionati, studenti con meno di 25 anni, disoccupati, titolari di forme di sostegno del reddito) devono autocertificare la propria condizione (ossia l'appartenenza ad una delle suddette categorie) all'atto della registrazione all'apposita piattaforma informatica dell'INPS, presso cui gli utilizzatori e i prestatori sono già obbligati a registrarsi per l'accesso alle prestazioni occasionali.

La successiva lettera *b)* introduce nel settore agricolo l'obbligo per il prestatore di autocertificare la non iscrizione, nell'anno precedente, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

La lettera *c)* non riguarda il settore agricolo, ma modifica il regime delle prestazioni occasionali che possono essere rese da alcuni soggetti (pensionati, giovani, disoccupati, titolari di trattamenti di sostegno del reddito) presso le aziende alberghiere e le strutture ricettive di tipo turistico, elevando da cinque ad otto unità il limite massimo di dipendenti a tempo indeterminato, ai fini dell'ammissibilità del ricorso alle prestazioni in oggetto.

Richiama quindi la lettera *d)*, che prevede che il versamento delle somme inerenti al compenso delle prestazioni occasionali possa essere eseguito anche tramite i consulenti del lavoro e che 1'1 per cento degli importi versati sia destinato alla copertura degli oneri gestionali dell'INPS.

Il numero 1) della successiva lettera *e)* ridefinisce per alcuni settori le deroghe all'obbligo, per le prestazioni occasionali, della previa comunicazione (attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero mediante i servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS stesso) della data e dell'ora di inizio e di termine della prestazione. Ricorda infatti che la disciplina vigente prevede una deroga per i soli imprenditori agricoli, i quali possono indicare la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni. La modifica operata dal provvedimento in esame consente invece che i medesimi imprenditori agricoli, le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operino nel settore del turismo, nonché gli enti locali comunichino la data di inizio ed il monte orario complessivo presunto con riferimento ad un arco temporale non superiore a dieci giorni.

Il numero 2) della medesima lettera *e)* permette che il limite di durata della prestazione occasionale – pari a quattro ore continuative nell'arco della giornata – sia commisurato, nel settore agricolo, con riferimento al complesso dell'arco temporale summenzionato (cioè a dieci giorni anziché alla singola giornata).

La modifica di cui alla lettera *f)* introduce un'altra modalità di pagamento del compenso per la prestazione occasionale. Oltre alle modalità attualmente previste, si consente, su richiesta del prestatore (espressa al momento della registrazione), di pagare il suo compenso tramite qualsiasi sportello postale (a fronte della presentazione di apposita documentazione), decorsi 15 giorni da quando la prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica è divenuta irrevocabile. Gli oneri relativi a tale modalità sono a carico del prestatore.

Si sofferma poi sulla modifica inserita nella lettera *g)*, riguardante specificamente l'imprenditore agricolo, per il quale si esclude l'applicazione della sanzione prevista in caso di violazione accertata di uno dei divieti di ricorso al contratto di prestazione occasionale, qualora tale violazione derivi da informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese da alcune tipologie di prestatori (pensionati, studenti con meno di 25 anni di età, disoccupati o titolari di trattamenti di sostegno del reddito).

Infine, preannuncia l'intenzione di proporre un parere favorevole, dichiarandosi comunque disponibile a valutare eventuali osservazioni e segnalazioni dei colleghi.

Si apre il dibattito.

La senatrice LONARDO *(FI-BP)* preannuncia l'intenzione di presentare, presso le Commissioni di merito, un emendamento finalizzato al miglioramento dell'attività lavorativa stagionale e al contrasto al caporalato in agricoltura, attraverso l'istituzione, all'interno dei Centri per l'impiego, di una sezione riguardante i lavoratori agricoli stagionali e di un registro dei lavoratori extracomunitari cui possano iscriversi anche cittadini stranieri che hanno chiesto e ottenuto il permesso di soggiorno. Chiede quindi alla relatrice di inserire una segnalazione di analogo tenore nella proposta di parere.

La senatrice FATTORI *(M5S)* esprime una valutazione favorevole sul provvedimento in esame. Segnala però che l'estensione a dieci giorni, nel settore agricolo, del periodo di riferimento al quale commisurare il monte di quattro ore di lavoro continuative, nonché l'introduzione dell'autocertificazione della appartenenza alle categorie per le quali è consentito svolgere prestazioni occasionali in agricoltura, possono favorire anche fenomeni di lavoro sommerso e abusi. Chiede quindi di raccomandare alle Commissioni di merito, nella proposta di parere, l'adozione di adeguati controlli volti a prevenire tali rischi.

Il senatore BATTISTONI *(FI-BP)* esprime grande soddisfazione per la reintroduzione dei *voucher* in agricoltura in forme finalmente più ampie e flessibili, come più volte richiesto dal suo Gruppo. Ciononostante, rimangono molte perplessità sul testo approvato dalla Camera dei deputati. Si riserva comunque di intervenire nuovamente, una volta che la relatrice

abbia formalizzato la sua proposta di parere. In proposito, chiede di valutare la possibilità di estendere il limite massimo di otto lavoratori a tempo indeterminato anche alle imprese agricole, come fatto per le aziende alberghiere e le strutture ricettive turistiche.

La senatrice DE PETRIS *(Misto-LeU)* ritiene che il decreto-legge in esame costituisca una «occasione persa»: sarebbe stata infatti l'opportunità per adottare vere misure a favore dei lavoratori, abolendo definitivamente il *Jobs Act*, mentre si è fatto ben poco.

Con riferimento all'articolo 2-*bis* del disegno di legge in esame, ritiene che sia assolutamente sbagliato e pericoloso riproporre lo strumento dei *voucher* per il lavoro occasionale in agricoltura e in altri settori, perché si facilita il lavoro nero e il caporalato, nonché forme di concorrenza sleale nei confronti delle imprese oneste. Ad esempio, con la modifica della lettera *e)* distribuendo le quattro ore della prestazione lavorativa nell'arco di dieci giorni, si renderà più facile aggirare i controlli.

Infine, sottolinea l'inutilità delle norme proposte nel decreto-legge, dato che in agricoltura esiste già un contratto di lavoro (recentemente rinnovato) che garantisce la massima flessibilità, ma dà anche ampie tutele ai lavoratori (in particolare le donne), ciò che invece non fanno i *voucher* proposti nel provvedimento.

Il senatore TARICCO *(PD)* chiede conferma che il provvedimento in esame non modifichi la disciplina vigente per quanto riguarda il preavviso obbligatorio di un'ora per l'inizio della prestazione lavorativa occasionale e i tre giorni di tempo entro i quali può essere modificata o revocata la stessa, con la procedura informatica. Chiede altresì chiarimenti sulla possibilità di commisurare le quattro ore della prestazione lavorativa in agricoltura su un arco di dieci giorni anziché uno solo.

Si riserva comunque anch'egli di valutare la proposta di parere della relatrice.

La relatrice ABATE *(M5S)* ricorda che per quanto riguarda i controlli relativi all'autocertificazione, sia gli utilizzatori che i prestatori si devono comunque iscrivere alla piattaforma informatica dell'INPS, che ha quindici giorni di tempo per fare le verifiche.

Conferma che la modifica proposta dall'articolo 2-*bis*, al comma 1, lettera *e)*, consente di distribuire le quattro ore lavorative previste in agricoltura su un arco complessivo di dieci giorni. Tale flessibilità è anche legata al carattere spesso discontinuo dell'attività agricola. Analogamente, l'estensione da cinque a otto unità del numero dei lavoratori a tempo indeterminato, in presenza dei quali si ammette il ricorso a prestazioni occasionali, riguarda essenzialmente le imprese alberghiere e turistiche in ragione delle peculiari caratteristiche dell'attività svolta.

Il senatore MOLLAME *(M5S)* precisa che le strutture alberghiere e ricettive per le quali si prevede tale deroga sono comunque di piccola dimensione.

Il presidente VALLARDI sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 12,40, è ripresa alle ore 14.

Il presidente VALLARDI, non essendovi altre richieste di intervento, dichiara concluso il dibattito. Avverte che i senatori del Gruppo del PD hanno presentato uno schema di parere contrario. Cede quindi la parola alla relatrice.

La relatrice ABATE *(M5S)* illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato), che recepisce le segnalazioni e le considerazioni emerse dal dibattito.

Il senatore TARICCO *(PD)* illustra uno schema di parere contrario (pubblicato in allegato), a firma propria e dei senatori Caterina Biti, Magorno e Daniela Sbrollini.

Rileva preliminarmente che le materie incluse nel decreto-legge in esame non presentano i presupposti della necessità e dell'urgenza e che comunque, pur essendo gli obiettivi del provvedimento astrattamente condivisibili, come ad esempio quello della semplificazione delle procedure per le prestazioni occasionali in agricoltura, gli strumenti adottati sono del tutto inaccettabili. Nel merito, contesta le nuove norme sui *voucher* in campo agricolo, peraltro introdotte alla Camera in una forma che ha praticamente azzerato ogni spazio in discussione.

La senatrice DE PETRIS *(Misto-LeU)* preannuncia il voto contrario del suo Gruppo alla proposta di parere della relatrice. Pur apprezzando lo sforzo di sintesi delle posizioni emerse nel dibattito, ritiene infatti che alcune raccomandazioni siano addirittura peggiorative del testo. Analoga contrarietà esprime sullo schema di parere alternativo del PD, contestando la necessità di apportare semplificazioni che agevolino il lavoro occasionale in agricoltura.

Il senatore BATTISTONI *(FI-BP)*, pur ringraziando la relatrice per aver recepito le segnalazioni dei senatori del suo Gruppo, conferma le perplessità già espresse sul provvedimento in esame. In particolare, nel contestare l'affermazione che vi sia stato in questi anni un abuso dello strumento dei *voucher* in agricoltura, ritiene che nel decreto-legge si sarebbe dovuto avere più coraggio e rendere ancora più ampia e flessibile la possibilità di ricorrere agli stessi. Per questo preannuncia il voto contrario della sua parte politica, sia sulla proposta di parere della relatrice, che su quella alternativa del Gruppo del PD.

Il senatore MOLLAME *(M5S)* dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sullo schema di parere della relatrice, sottolineando l'utilità dello strumento dei *voucher*.

Il senatore LA PIETRA *(FdI)* preannuncia la propria astensione. Nel merito ritiene certamente utile e opportuno il ricorso ai *voucher* in agricoltura, sia pure con le dovute cautele e i necessari controlli. Tuttavia, troppi aspetti del decreto-legge in esame non appaiono convincenti né validi. Infine, pur consapevole che attiene a cause indipendenti dalla volontà dei commissari e del presidente Vallardi, che anzi ringrazia per la sua disponibilità, stigmatizza l'organizzazione dei lavori delle Commissioni per l'esame del disegno di legge in titolo, essendo stato concesso un tempo troppo ristretto per la trattazione di un provvedimento così rilevante.

La senatrice SBROLLINI *(PD)* preannuncia il voto contrario del suo Gruppo sullo schema di parere della relatrice e favorevole sul quello illustrato dal senatore Taricco.

Il senatore BERGESIO *(L-SP-PSd'Az)* preannuncia il voto convintamente favorevole del suo Gruppo sullo schema di parere della relatrice. Sottolinea l'importanza di aver reintrodotto un uso più ampio dei *voucher*, essenziale soprattutto per il settore agricolo.

Il PRESIDENTE riconosce che i tempi a disposizione delle Commissioni per l'esame del provvedimento sono stati limitati, e si riserva di segnalare per il futuro l'esigenza di disporre di spazi più adeguati di discussione, soprattutto per questioni di portata così rilevante.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del prescritto numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni della relatrice.

La Commissione approva.

Risulta conseguentemente precluso lo schema di parere contrario presentato dai senatori Taricco, Caterina Biti, Magorno e Daniela Sbrollini.

La seduta termina alle ore 14,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 741

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

ferma restando la semplificazione delle procedure introdotta dal provvedimento in esame, al fine di prevenire comunque possibili abusi, con riferimento all'articolo 2-*bis*, comma 1, lettera *a)*, si raccomanda di prevedere forme di rafforzamento dei controlli, anche attraverso apposite misure di carattere amministrativo, circa la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di autocertificazione dai prestatori di lavoro occasionale riguardo all'effettiva appartenenza a una delle categorie di cui all'articolo 54-*bis*, comma 8, del decreto-legge n. 50 del 2017;

con riferimento all'articolo 3-*bis*, relativo ai Centri per l'impiego, allo scopo di favorire il lavoro regolare all'interno del comparto agricolo, valutino le Commissioni di merito la possibilità di istituire all'interno dei Centri per l'impiego una sezione riguardante i lavoratori agricoli stagionali, nonché un registro dei lavoratori extracomunitari cui possano iscriversi anche i cittadini stranieri che hanno chiesto e ottenuto il permesso di soggiorno;

valutino altresì le Commissioni di merito la possibilità di estendere anche alle aziende agricole la deroga di cui all'articolo 2-*bis*, comma 1, lettera *c)*, introdotta per le aziende alberghiere e le strutture ricettive turistiche, elevando fino a otto unità il limite massimo di dipendenti a tempo indeterminato, ai fini dell'ammissibilità del ricorso alle prestazioni occasionali;

con riferimento alla modifica di cui al comma 1, lettera *e)*, numero 2, dell'articolo 2-*bis* che consente di riferire, nel settore agricolo, la prestazione lavorativa di quattro ore continuative a un periodo di dieci giorni, si raccomanda di adottare tutte le misure necessarie ad evitare forme di eccessiva frammentazione della prestazione lavorativa nell'arco temporale considerato, anche allo scopo di prevenire possibili abusi.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI TARICCO, Caterina BITI, MAGORNO e Daniele SBROLLINI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 741

La Commissione, in sede di esame del disegno di legge in titolo,

premesso che:

in via generale, è da rilevarsi:

– che vi sono rilevanti perplessità sotto il profilo della legittimità costituzionale del provvedimento in esame, per l'assenza dei requisiti essenziali per l'uso dello strumento del decreto-legge, quei presupposti di necessità ed urgenza indispensabili per il suo legittimo utilizzo e per la estrema eterogeneità della materia;

– che il provvedimento contiene norme che, pur affrontando temi e problemi meritevoli di attenzione e di impegno nella soluzione, per le scelte messe in campo e per come sono formulate, non possono vedere il nostro consenso;

– che, per quanto riguarda i profili di competenza della 9ª Commissione, pur condividendo la utilità di semplificazione nelle procedure relativamente alla disciplina delle prestazioni occasionali in agricoltura, stante la scelta di procedere con un emendamento in sede di conversione di decretazione d'urgenza e quindi di non avendo potuto approfondire il dettaglio normativo del provvedimento, non si possono non esprimere perplessità;

alla luce di quanto sopra esposto,

esprime parere contrario.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

Venerdì 3 agosto 2018

Plenaria

8ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

La seduta inizia alle ore 11,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(741) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 6ª e 11ª riunite. Esame. Parere favorevole)

Il relatore ANASTASI *(M5S)* illustra le parti del decreto-legge n. 87 del 2018 di interesse della Commissione. In particolare, si sofferma sull'articolo 5, che introduce limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti agli investimenti produttivi. L'articolo dispone che le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio qualora l'attività economica specificamente incentivata, o una sua parte, sia delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla conclusione dell'iniziativa agevolata. L'articolo 6 prevede la decadenza dalla fruizione di specifici benefici per le imprese – italiane ed estere, ma operanti nel territorio italiano – che, avendo beneficiato di aiuti di Stato che prevedano una valutazione dell'impatto occupazionale, non abbiano garantito il mantenimento di determinati livelli occupazionali. La decadenza – che comporta la revoca, totale o parziale, dei benefici concessi – è disposta qualora le imprese richiamate riducano – in misura superiore al 50 per cento – i livelli occupazionali degli addetti all'unità produttiva, o all'attività interessata dal beneficio, nei cinque anni successivi alla data di completamento dell'investimento in una percentuale supe-

riore al 10 per cento. In presenza di una riduzione di tali livelli superiore alla percentuale del 10 per cento, il beneficio è ridotto in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale. L'articolo 7 subordina l'applicazione dell'iperammortamento fiscale alla condizione che il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, su cui si basa l'agevolazione, riguardi strutture produttive situate nel territorio nazionale, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti. L'articolo 9 vieta qualsiasi forma di pubblicità – anche indiretta relativa a giochi o scommesse, nonché al gioco d'azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo – e introduce la locuzione «disturbo da gioco d'azzardo» in luogo di ludopatia. Per i contratti di pubblicità in corso al 14 luglio 2018 si prevede l'applicazione della normativa previgente, fino alla loro scadenza, e comunque fino a non oltre un anno da tale data. La disposizione estende il divieto di pubblicizzare giochi e scommesse anche alle sponsorizzazioni, a partire dal 1º gennaio 2019. La violazione dei divieti comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e, in ogni caso, non inferiore a 50.000 euro per ogni violazione. Viene innalzata la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi per il gioco lecito per provvedere agli oneri derivanti dall'articolo. Si affida al Governo il compito di una riforma complessiva in materia di giochi pubblici in modo da assicurare l'eliminazione dei rischi connessi al disturbo del gioco d'azzardo e contrastare il gioco illegale e le frodi a danno dell'Erario. L'articolo 9-*quinquies* istituisce il logo *No Slot*, demandando ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico la regolamentazione dell'uso del logo e la definizione delle condizioni per il rilascio.

Prima dell'avvio della discussione, la senatrice BELLANOVA *(PD)* e il senatore MANGIALAVORI *(FI-BP)* chiedono di disporre di un lasso di tempo congruo per approfondire i contenuti del provvedimento in esame.

Il presidente GIROTTO dispone la sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 11,40, riprende alle ore 13.

Ha inizio la discussione generale.

Il senatore MANGIALAVORI *(FI-BP)* manifesta contrarietà sulla impostazione generale del provvedimento, soffermandosi in particolare sugli articoli 5 e 6, i cui effetti nocivi non tarderanno ad esplicarsi. Piuttosto che costituire le condizioni per evitare la fuga delle imprese nazionali da un contesto in cui la delocalizzazione è un'esigenza di sopravvivenza, il Governo preferisce punire chi è costretto dal contesto economico generale a portare, in tutto o in parte, la produzione all'estero. Troppo generici e discrezionali appaiono poi i criteri di cui all'articolo 7 in tema di iperammortamento. Risulta infine poco comprensibile la logica sottesa all'articolo 9, in materia di gioco d'azzardo.

La senatrice GALLONE *(FI-BP)* si associa alle considerazioni del senatore Mangialavori in merito alla logica punitiva che ispira le disposizioni in tema di delocalizzazione. Gli interventi in tema di lavoro non tengono invece conto delle esigenze delle piccole e medie imprese, che risulteranno certamente penalizzate. Più efficacemente si potevano proporre misure di contenimento dei costi dell'energia, di riduzione del cuneo fiscale e di miglioramento dell'accesso al credito, che avrebbero riscosso un effetto positivo – indiretto ma tangibile – sul mercato del lavoro.

La senatrice PAPATHEU *(FI-BP)* rileva l'incoerenza delle disposizioni in tema di delocalizzazione con la disciplina che incentiva gli investimenti nazionali all'estero. Sottolinea inoltre che la disciplina recata dagli articoli 5 e 6 si risolverà unicamente in danno delle piccole e medie imprese italiane e non delle grandi multinazionali, ben organizzate per aggirare vincoli normativi più complessi.

La senatrice BELLANOVA *(PD)* rileva incidentalmente la necessità della presenza di un rappresentante del Governo, vista la complessità dei contenuti del decreto, riservandosi di intervenire in dichiarazione di voto.

Il presidente GIROTTO dichiara conclusa la discussione generale.

Il relatore ANASTASI *(M5S)* propone l'espressione di un parere di tenore favorevole.

La senatrice BELLANOVA *(PD)* dichiara il voto contrario a nome del proprio Gruppo, evidenziando i contenuti eterogenei del decreto-legge e l'assenza dei requisiti di necessità e urgenza. Lungi dal sostenere la domanda di lavoro da parte delle imprese, il provvedimento penalizza i contratti a tempo determinato alla soglia del ventiquattresimo mese, la cui proroga comporterebbe costi aggiuntivi che i datori di lavoro non possono sostenere nell'attuale congiuntura economica. Stigmatizza quindi la logica punitiva sottesa alle disposizioni in materia di lavoro e a quelle volte a contrastare la delocalizzazione, che in nessun caso tengono conto delle conseguenze sui lavoratori. L'azione del Governo penalizza ingiustamente anche quelle imprese del Nord-Est che, in difficoltà, hanno distribuito la produzione, delocalizzandola, al solo fine di sopravvivere. Per quanto riguarda poi il contrasto al gioco d'azzardo, il Governo agisce solo sulla domanda e non sull'offerta. Infine, le disposizioni riguardanti il redditometro, lo spesometro e lo *split payment* sono norme manifesto, controverse e improduttive.

Il senatore PAROLI *(FI-BP)* dichiara il voto contrario a nome del proprio Gruppo, osservando che all'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 87 del 2018 è impressa una velocità di trattazione ingiustificata. La logica di fondo del provvedimento appare punitiva e ciò è particolarmente evidente nelle disposizioni sulla delocalizzazione

delle imprese, che non distinguono tra quelle che hanno effettuato una delocalizzazione *tout court* e quelle che lo hanno fatto per sopravvivere, mantenendo comunque unità produttive in Italia. Anche le disposizioni sul gioco d'azzardo, pur se condivisibili nelle finalità, appaiono insufficienti a contrastare il fenomeno della ludopatia e si prestano ad un'applicazione incerta e inefficace, a causa delle modalità di finanziamento.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, il parere favorevole proposto dal relatore è posto ai voti e risulta approvato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE ricorda che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi di martedì 31 luglio, ha avuto luogo l'audizione informale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA, (INVITALIA) sulla situazione delle imprese nelle aree di crisi complessa. Nel corso di tale audizione, è stato depositato un documento che sarà pubblicato sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,35.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Venerdì 3 agosto 2018

Plenaria

6ª Seduta

Presidenza del Presidente
SILERI

La seduta inizia alle ore 11,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore FARAONE *(PD)*, intervenendo sull'ordine dei lavori subito dopo che il Presidente ha dichiarato aperta la seduta, chiede di rinviare l'inizio dell'esame del disegno di legge all'ordine del giorno, considerato che il provvedimento è stato trasmesso dalla Camera solo poche ore fa e che non risulta ancora disponibile il testo del corrispondente Atto del Senato.

Il PRESIDENTE fa rilevare che sono stati messi a disposizione dei Commissari il messaggio del Presidente della Camera ed il testo vigente del decreto-legge in conversione e che nulla osta sul piano formale all'avvio dell'esame, stante l'avvenuta assegnazione dell'Atto Senato n. 741 da parte della Presidente del Senato.

I senatori ZAFFINI *(FdI)*, SICLARI *(FI-BP)* e Raffaella Fiormaria MARIN *(L-SP-PSd'Az)*, intervenendo a loro volta sull'ordine dei lavori, fanno presente che i rispettivi Gruppi non ravvisano la necessità di rinviare l'inizio dell'esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE propone, al fine di contemperare le diverse esigenze, di sospendere la seduta fino alle ore 12,30, con l'intesa che alla ripresa dei lavori si procederà speditamente alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, anche alla luce del calendario dell'Assemblea, nel quale l'A.S. n. 741 è inserito a partire dalla giornata di lunedì 6 agosto.

Conviene la Commissione.

(La seduta, sospesa alle ore 12, riprende alle ore 12,40)

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che i Commissari del Gruppo PD hanno appena richiesto per iscritto che la pubblicità dei lavori odierni sia assicurata anche con le modalità previste dall'articolo 33, comma 4 del Regolamento.

Avverte che, in assenza di obiezioni, trasmetterà immediatamente la prescritta richiesta di autorizzazione all'attivazione dell'impianto audio visivo e disporrà la sospensione della seduta in attesa del pronunciamento della Presidente del Senato.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

(La seduta, sospesa alle ore 12,45, riprende alle ore 13,05)

Il PRESIDENTE comunica che la richiesta autorizzazione è stata accordata e che pertanto la pubblicità del prosieguo dei lavori sarà assicurata ai sensi dell'articolo 33, comma 4 del Regolamento.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(741) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 6ª e 11ª riunite. Esame. Parere favorevole)

Il relatore ENDRIZZI *(M5S)* introduce l'esame del provvedimento in titolo, illustrando le disposizioni del decreto-legge in conversione che attengono a profili di competenza della Commissione, ossia gli articoli concernenti il disturbo da gioco d'azzardo.

Innanzitutto, si introduce (articolo 9, comma 1) il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo (incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media). Per alcune fattispecie – costituite dalle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e da tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale – il divieto in oggetto decorre dal 1º gennaio 2019. Per le altre ipotesi, invece, il divieto decorre già dalla data di entrata in vigore del decreto in esame; tuttavia, per i con-

tratti di pubblicità in corso di esecuzione alla medesima data resta applicabile, fino alla loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data suddetta, la normativa previgente (comma 5).

Dal divieto sono escluse le lotterie nazionali ad estrazione differita, le manifestazioni di sorte locali e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (comma 1).

Alle ipotesi di violazione del divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria – inasprita dalla Camera rispetto al testo originario – di cui al comma 2 dell'articolo in esame.

Si dispone inoltre che, negli atti normativi, nonché negli altri atti e nelle «comunicazioni», i disturbi correlati a giochi o scommesse con vincite di denaro siano definiti «disturbi da gioco d'azzardo (DGA)» (comma 1-*bis* dell'articolo 9).

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si prevede altresì che il Governo proponga una riforma complessiva in materia di giochi pubblici, in modo da assicurare l'eliminazione dei rischi connessi al disturbo da gioco d'azzardo e contrastare il gioco illegale e le frodi a danno dell'erario, e comunque tale da garantire almeno l'invarianza delle corrispondenti entrate (comma 6-*bis* dell'articolo 9).

Si prescrive, inoltre, che i tagliandi delle lotterie istantanee contengano messaggi in lingua italiana recanti avvertenze relative ai rischi connessi al gioco d'azzardo e che formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica dei giochi con vincite in denaro siano applicate anche sugli apparecchi elettronici, nonché nelle aree e nei locali dove essi vengano installati (articolo 9-*bis)*.

In particolare, riguardo ai tagliandi delle lotterie istantanee, si demanda ad un decreto del Ministro della salute, da emanarsi, sentito l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la definizione del contenuto del testo e delle caratteristiche grafiche delle avvertenze in oggetto. In ogni caso, i messaggi devono essere stampati su entrambi i lati, in modo da coprire almeno il 20 per cento della corrispondente superficie, e riportare la seguente dicitura (su entrambi i lati e con dimensioni adeguate e, comunque, tali da assicurarne l'immediata visibilità): «Questo gioco nuoce alla salute».

I tagliandi delle lotterie istantanee prodotti fino alla suddetta data di entrata in vigore possono essere posti in vendita per un periodo massimo di dodici mesi successivi.

Riguardo agli apparecchi elettronici per la raccolta ficsica meglio conosciuti come slot machine e videolottery, si prevede l'apposizione di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica dei giochi con vincite in denaro, nonché nelle aree e nei locali dove esse vengano installate.

Viene fatta salva la disciplina già vigente sulle avvertenze sui rischi derivanti dal gioco d'azzardo.

Si dispone poi che il Ministero dell'economia e delle finanze: (a) d'intesa con il Ministero della salute, svolga il monitoraggio dell'offerta dei giochi, anche attraverso una banca dati sull'andamento del volume di gioco e sulla sua distribuzione nel territorio nazionale; (b) di concerto con il Ministro della salute, presenti annualmente alle Camere una relazione sui risultati del monitoraggio (articolo 9-*ter)*.

Si prevede, ancora, che l'accesso ai suddetti apparecchi elettronici slot machine e videolottery sia consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria, al fine di impedire l'accesso da parte dei minori (articolo 9-*quater)*. Si stabilisce, altresì, che dal 1º gennaio 2020 gli apparecchi in oggetto privi di meccanismi idonei a impedire ai minori di età l'accesso al gioco siano rimossi dagli esercizi (per la violazione di quest'ultimo precetto, il medesimo articolo 9-*quater* commina una sanzione amministrativa pecuniaria).

Infine, è istituito il logo identificativo «No Slot» (articolo 9-*quinquies)*. Si demanda ad un decreto ministeriale la regolamentazione dell'uso del logo e la definizione delle condizioni per il rilascio, il quale è eseguito da parte dei comuni in favore dei titolari di pubblici esercizi o di circoli privati che eliminino o si impegnino a non installare gli apparecchi summenzionati *(slot machine* e *videolottery)*.

Si apre la discussione generale.

La senatrice BINETTI *(FI-BP)* esprime apprezzamento per l'attenzione prestata al tema dell'azzardopatia, sottolineando che anche nel corso della passata legislatura la materia in questione è stata spesso al centro del dibattito parlamentare.

Quanto al divieto di pubblicità, pur manifestando il proprio favore per le disposizioni che lo prevedono, si domanda in termini problematici attraverso quali strumenti sarà possibile assicurarne l'osservanza, specie se le trasgressioni avverranno sui *social media* o attraverso forme di pubblicità indiretta.

Dichiara di trovare condivisibile, alla luce delle prese di posizione della comunità scientifica, anche l'innovazione terminologica sottesa al provvedimento in esame, ossia la prescrizione dell'espressione «disturbi da gioco d'azzardo (DGA)» per indicare i disturbi correlati a giochi o scommesse con vincite in denaro.

Dopo aver ricordato le connessioni tra gioco d'azzardo e criminalità organizzata, evidenzia la presenza di un problema nel testo: si riferisce alla clausola di invarianza delle entrate derivanti dai giochi pubblici, che a suo giudizio si pone in contraddizione con l'obiettivo di contrasto del disturbo da gioco d'azzardo.

Plaude alla prescrizione di avvertenze sui rischi connessi al gioco d'azzardo, da apporre anche sui tagliandi delle lotterie istantanee, ma ritiene che per arginare il fenomeno occorrerebbe al contempo agire sul versante della distribuzione, che segnala essere sempre più aggressiva. Soggiunge che gioverebbe anche prescrivere modalità di funzionamento degli

apparecchi per il gioco d'azzardo tali da non favorire l'insorgenza di comportamenti patologici.

Conclude sottolineando che la tessera sanitaria elettronica dovrebbe essere utilizzata, oltre che quale requisito di accesso agli apparecchi elettronici, anche per raccogliere i dati sui comportamenti patologici, da far confluire nel fascicolo sanitario elettronico.

La senatrice BOLDRINI *(PD)* ritiene che l'articolo 9 rappresenti più uno *spot* pubblicitario che non un provvedimento normativo realmente efficace.

Rileva che si interviene solo con divieti alla pubblicità senza incidere sull'offerta ed esprime inoltre perplessità sull'innovazione terminologica testé evocata dalla senatrice Binetti: abbandonando il termine «ludopatia» vi è il rischio che il profilo patologico passi in secondo piano, mentre a suo giudizio l'aspetto più rilevante è proprio quello della presa in carico degli ammalati da parte dei servizi territoriali.

Osserva che la prescrizione di avvertenze da apporre sui tagliandi si presta ad *escamotage* elusivi, così come già è avvenuto con i prodotti del tabacco.

In relazione al divieto di pubblicità, paventa la difficoltà di contrastare le condotte non consentite quando queste ultime siano poste in essere attraverso i *social media*.

In conclusione, sottolinea come il provvedimento in esame persegua obiettivi condivisibili con strumenti del tutto inadeguati.

Il senatore ZAFFINI *(FdI)* esprime apprezzamento per il provvedimento in esame, che a suo giudizio contribuisce ad abbattere il muro invalicabile che ha sin qui protetto il settore del gioco d'azzardo. Ritiene però che sia necessario uno sforzo ulteriore: occorre sopprimere la previsione secondo la quale la prefigurata riforma organica in materia di giochi pubblici deve avvenire ad invarianza di entrate, apparendo tale previsione contraddittoria rispetto alla *ratio* del provvedimento e problematica sul piano etico politico.

Dichiara di condividere anche la disposizione relativa al logo «No Slot», pur sottolineando che occorrerebbe prevedere degli incentivi per gli esercenti che rinunceranno agli introiti derivanti dagli apparecchi per il gioco.

Richiama l'attenzione sull'opportunità di prevedere un'esenzione dal divieto di pubblicità per la stampa specializzata nel settore del gioco: l'estensione *erga omnes* del divieto rischia di mettere in ginocchio l'intero comparto in questione.

Conclude preannunciando il proprio orientamento ad un voto contrario, non già a causa delle disposizioni recate dagli articoli 9 e seguenti, per le quali ribadisce il proprio apprezzamento, ma in ragione di un giudizio complessivamente critico sul resto dell'articolato.

Il senatore FARAONE *(PD)* ritiene che si debba contrastare la narrazione secondo la quale sul tema del contrasto alle azzardopatie, così come su molte altre questioni, quello in corso è l'anno zero, quasi che nulla sia stato fatto in passato. Rileva che molti sforzi sono stati profusi anche nel corso della precedente legislatura e che quello in esame è un provvedimento disorganico, peraltro accompagnato da illazioni di tenore complottistico su presunte collusioni con le *lobby* del settore che avrebbero impedito l'adozione di misure risolutive da parte dei precedenti Governi.

Nel merito, reputa che il vero problema da affrontare sia quello del potenziamento dei servizi socio sanitari territoriali per la presa in carico degli ammalati, mentre il decreto in conversione punta esclusivamente sulla limitazione della pubblicità. Soggiunge che il Gruppo PD ha presentato diversi emendamenti per trasformare in norme di legge gli accordi intercorsi in sede di Conferenza Stato-Regioni circa che le azioni concrete da mettere in campo per il contrasto delle azzardopatie.

Nell'associarsi a quanti hanno già evidenziato l'assurdità della disposizione sull'invarianza delle entrate derivanti dai giochi pubblici, preannuncia sin da ora il voto contrario del Gruppo PD.

Non essendovi altre richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Il relatore ENDRIZZI *(M5S)*, intervenendo in sede di replica, osserva anzitutto che il divieto di pubblicità risponde alla necessità di non ferire ulteriormente la sensibilità delle persone affette da azzardopatia e dei familiari di queste ultime, nonché all'esigenza di evitare che i giovani siano attratti dalla fascinazione del gioco d'azzardo.

Le ragioni di urgenza dell'intervento, a giudizio dell'oratore, si rinvengono nell'aumento esponenziale delle entrate derivanti dai giochi: per questo occorreva porre subito dei paletti con lo strumento del decreto-legge, rinviando ad una successiva iniziativa legislativa del Governo il ridisegno organico della materia.

Tornando al tema specifico della pubblicità, rileva l'opportunità di interrompere la creazione di domanda artificiale di gioco d'azzardo e dichiara di non condividere le perplessità manifestate da diversi oratori circa la possibilità di assicurare l'effettiva osservanza del divieto.

Dopo aver segnalato che anche il comparto del gioco lecito è ormai infiltrato dalla criminalità attraverso il sistema dei prestanome, ribadisce l'importanza del provvedimento in esame anche a fini di contrasto delle mafie.

Fa rilevare che la locuzione «disturbi da gioco d'azzardo», a differenza del termine «ludopatia», è avallata dalla letteratura scientifica e che, in merito alla tessera sanitaria, sarà possibile implementare l'utilizzo di tale strumento attraverso i provvedimenti attuativi.

Reputa possibile coniugare il contrasto del disturbo da gioco d'azzardo con la garanzia dell'invarianza di gettito, attraverso un uso avveduto della leva fiscale.

Conclude rilevando che gli incentivi agli esercenti «*No Slot*» potranno essere garantiti dalle amministrazioni locali, e manifestando perplessità sulla meritevolezza di tutela degli interessi della stampa specializzata nel settore del gioco, ritenuta dall'oratore ancillare rispetto agli *stakeholder* del comparto.

Propone, tutto ciò premesso, di formulare per quanto di competenza della Commissione un parere favorevole.

Si procede alle dichiarazioni di voto.

Il senatore SICLARI *(FI-BP)* rileva la contraddittorietà del provvedimento e soprattutto il suo impatto dannoso nel settore lavoristico, in termini di diminuzione di assunzioni e aumento del contenzioso e del lavoro nero. In relazione all'articolo 9, evidenzia la discrasia derivante, a suo giudizio, dalle esenzioni dal divieto di pubblicità recate dal comma 1.

Ciò posto, dichiara a nome del proprio Gruppo voto contrario.

Il senatore ZAFFINI *(FdI)* dichiara voto di astensione, anche alla luce della replica svolta dal relatore, reputata dall'oratore persuasiva soprattutto nella parte in cui ha prefigurato l'utilizzo della leva fiscale come strumento utile al contrasto delle azzardopatie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, la proposta di parere formulata dal relatore è posta ai voti e approvata.

La seduta termina alle ore 14,10.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

Venerdì 3 agosto 2018

Plenaria

16ª Seduta

Presidenza del Presidente
LICHERI

La seduta inizia alle ore 12,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(741) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 6ª e 11ª riunite. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il senatore LOREFICE *(M5S)*, relatore, illustra i contenuti del provvedimento in titolo, soffermandosi sugli articoli di più stretta competenza della Commissione.

Viene anzitutto in rilievo l'articolo 1, che riduce il limite massimo dei contratti a tempo determinato allo scopo di favorire rapporti di lavoro più stabili. Allo stesso modo, richiama l'articolo 1-*bis*, che prevede una decontribuzione del lavoro a tempo indeterminato per le assunzioni di giovani fino a 35 anni effettuate nel biennio 2019-2020.

Per motivi legati alle particolari esigenze del comparto dei lavori portuali (articolo 2) e del settore della scuola (articolo 4-*bis)*, il decreto prevede la possibilità di un più ampio ricorso alla contrattazione a termine. A tale riguardo, il relatore dà conto della giurisprudenza costituzionale ed europea, che condiziona la possibilità del ricorso reiterato alla contrattazione a termine a determinati presupposti di causalità e di compensazione. In particolare, cita le sentenze della Corte di giustizia del 26 novembre 2014 e del 7 marzo 2018, nonché la sentenza della Corte costituzionale n. 187 del 2016, dalle quali si desumono i predetti elementi di legittimità e di tutela dei lavoratori, che la normativa nazionale deve prevedere nel disciplinare il ricorso alla contrattazione a tempo determinato.

Viene dato conto anche degli articoli 5, 6 e 7 del decreto-legge, finalizzati al consolidamento, nel territorio nazionale, dei frutti occupazionali e produttivi, derivanti dalle agevolazioni concesse dallo Stato. Precisa, quindi, che la stessa disciplina europea ammette vincoli alle imprese nella materia degli aiuti di Stato, sul presupposto logico e giuridico che, qualora esse decidano di fruire degli aiuti siano poi tenute a mantenere gli investimenti effettuati nei siti produttivi. In particolare, la previsione di un vincolo quinquennale a non delocalizzare, valido anche per le piccole e medie imprese, non si pone in contrasto con la normativa europea, che definisce un termine solo «minimo» di mantenimento di «almeno tre anni» per le piccole e medie imprese, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, relativamente alla specifica categoria degli aiuti regionali in esenzione.

Per quanto riguarda gli articoli da 9 a 9-*quinquies*, essi sono finalizzati a disincentivare il gioco d'azzardo al fine di aggredire ulteriormente la piaga delle ludopatie o azzardopatie problematiche, che rovinano la vita di molti cittadini e che sottraggono risorse all'economia produttiva. Peraltro, anche l'aumento del prelievo erariale unico sugli apparecchi per il gioco lecito, che consente anche la copertura degli oneri connessi con la decontribuzione delle assunzioni di giovani a tempo indeterminato, rappresenta un disincentivo al gioco d'azzardo.

Interviene, quindi, la senatrice FEDELI *(PD)*, sottolineando la necessità che la posizione che dovrà assumere la Commissione sia incentrata sulla valutazione della compatibilità tra le misure del decreto-legge in conversione e l'ordinamento dell'Unione europea. A tale riguardo, ritiene che le norme sulla delocalizzazione, previste dal decreto, contrastino con la normativa europea nella misura in cui rappresentano un ostacolo alla libera circolazione delle imprese all'interno dell'Unione europea.

Ancor più critico è l'articolo 4-*bis* del decreto, che interviene sul lavoro a tempo determinato, modificando la normativa che era stata approvata per chiudere una procedura di infrazione. Richiama al riguardo le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione e della Corte costituzionale, per sottolineare l'evidente contrasto con l'ordinamento europeo delle disposizioni che introducono un diverso trattamento tra lavoro pubblico e lavoro privato, e soprattutto di quelle che escludono dal limite dei 36 mesi i rapporti di lavoro a tempo determinato del comparto scolastico.

Per questi motivi, qualora il relatore dovesse presentare un parere favorevole su questi punti, preannuncia sin d'ora il voto contrario del suo gruppo e la presentazione di un parere alternativo.

In merito ai temi sollevati dalla senatrice Fedeli, la senatrice BONFRISCO *(L-SP-PSd'Az)* ritiene che il Governo e la maggioranza abbiano svolto una esaustiva valutazione durante l'elaborazione del decreto e durante l'esame presso la Camera dei deputati. Ritiene, inoltre, che i profili

costituzionali evocati possano essere più proficuamente trattati dalla Commissione competente, lasciando alla 14ª Commissione le restanti parti di competenza.

Interviene a tale riguardo la senatrice GINETTI *(PD)*, per sottolineare che la problematica relativa all'articolo 4-*bis* costituisce il cuore del provvedimento e risulta pienamente di competenza della 14ª Commissione in quanto prefigura un evidente contrasto con l'ordinamento europeo e la certezza della conseguente apertura di un nuovo contenzioso giudiziario con l'Unione. Per questo motivo, la Commissione non può esprimere un parere favorevole sul decreto.

Più in particolare, evidenzia i diversi punti di contrasto con l'ordinamento europeo di un provvedimento che si pone in direzione opposta rispetto alla Strategia Europea 2020, in materia di crescita sostenibile e occupazione. A suo avviso, il decreto non produce una buona occupazione, né una crescita inclusiva. Anche le penalizzazioni alle delocalizzazioni interne al territorio dell'Unione si pongono in contrasto con le norme europee sulla libera circolazione delle persone, dei servizi e delle imprese. Peraltro questo tipo di politica, volta a mantenere le produzioni nel territorio nazionale creando degli impedimenti, è diametralmente opposta a quella di una maggiore integrazione e armonizzazione tra gli Stati europei che elimina le ragioni stesse della delocalizzazione.

Esprime quindi piena adesione a quanto affermato dalla senatrice Fedeli sul tema dell'abolizione dei limiti alla contrattazione a tempo determinato nel comparto scolastico, per ribadire che si tratta del problema centrale del decreto, su cui la Commissione dovrebbe condizionare il proprio parere.

La senatrice TESTOR *(FI-BP)* si associa alle considerazioni relative al ruolo della 14ª Commissione, che dovrebbe esprimere la propria contrarietà sugli aspetti del decreto che si pongono in contrasto con la normativa europea in materia di occupazione e imprese. Si dichiara favorevole alla reintroduzione dei voucher, ma ritiene che le modalità utilizzate non siano adeguate alle esigenze di chi ne fa utilizzo. A tale riguardo, concorda con la senatrice Ginetti sulla necessità di creare buona occupazione, che presuppone l'elaborazione di politiche orientate alla crescita e allo sviluppo.

Il relatore LOREFICE *(M5S)*, ritenendo non opportuno entrare nel merito di questioni attinenti alla competenza di altre Commissioni, illustra uno schema di parere favorevole con un'osservazione relativa al tema sollevato durante la discussione, riferito all'articolo 4-*bis*. A tale riguardo, propone di rilevare che la reviviscenza della possibilità di attivare contratti a tempo determinato, oltre il periodo massimo di 36 mesi, debba essere affiancata da specifiche disposizioni atte a prevenire la riapertura di una procedura d'infrazione e sollevare potenziali profili di incostituzionalità.

Per quanto riguarda la problematica relativa alla distinzione tra rapporti di lavoro nel pubblico e quelli nel privato, ribadisce che l'articolo

1 va nella direzione della creazione di buona occupazione, mentre sulle delocalizzazioni sottolinea che la previsione di un vincolo quinquennale, rispetto ai tre anni previsti dalla normativa europea, si pone a maggiore tutela degli investimenti e dei lavoratori italiani.

La seduta è sospesa dalle ore 13,10 alle ore 14,05.

Il relatore LOREFICE *(M5S)* ribadisce la formulazione del parere da lui già illustrata prima della sospensione.

La senatrice FEDELI *(PD)* presenta uno schema di parere alternativo, di tenore contrario, motivato dal rischio dei potenziali profili di incostituzionalità, della riapertura di una procedura d'infrazione e di nuove pronunce da parte della Corte di giustizia europea che nel merito si è già espressa con la sentenza del 26 novembre del 2014. Inoltre, sempre secondo lo schema di parere alternativo, gli articoli 5, 6 e 7 del provvedimento introducono nuovi limiti alla delocalizzazione per le imprese beneficiarie di aiuti di Stato che, oltre ad essere in contrasto con i principi di libera circolazione delle imprese nell'ambito del mercato interno, presentano profili di incompatibilità con i contenuti del regolamento (UE) n. 651/2014 sugli aiuti di Stato.

Interviene la senatrice BONINO *(Misto-PEcEB)* per esprimere il suo netto dissenso nei confronti di ciò che appare come un implicito diniego delle competenze proprie della 14ª Commissione. A suo avviso, infatti, posto che la maggioranza politica può anche decidere di violare la normativa europea, la Commissione ha, invece, l'obbligo istituzionale di esaminare e di affermare con chiarezza se una norma interna prefigura o meno una violazione dell'ordinamento dell'Unione europea, lasciando poi al Governo la scelta politica.

Nel caso di specie, relativo all'articolo 4-*bis*, l'apertura di una infrazione nei confronti dell'Italia, per violazione della normativa europea, è pressoché certa e, dando parere favorevole, la Commissione viene meno al suo ruolo istituzionale.

La senatrice TESTOR *(FI-BP)* si associa a quanto affermato dalla senatrice Bonino e preannuncia un voto contrario sul parere proposto dal relatore, sia per i motivi legati all'articolo 4-*bis*, sia per gli altri aspetti di merito, che ritiene essere trattati in maniera non sufficientemente adeguata.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, posto ai voti, lo schema di parere favorevole con un'osservazione predisposto dal relatore, pubblicato in allegato al resoconto, è approvato con il voto contrario dei Senatori dei Gruppi PD, Forza Italia e Misto-Più Europa con Emma Bonino.

Conseguentemente, non è posto in votazione lo schema di parere alternativo, anch'esso pubblicato in allegato al resoconto, illustrato dalla senatrice Fedeli.

La seduta termina alle ore 14,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 741

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che esso reca misure volte a favorire la stabilità occupazionale (capo I, articoli da 1 a 3-*ter)* e la continuità didattica nella scuola (capo I-*bis*, articoli 4 e 4-*bis)*, misure per il contrasto alla delocalizzazione e per la salvaguardia dei livelli occupazionali (capo II, articoli da 5 a 8), misure in materia di disturbo da gioco d'azzardo (capo III, articoli da 9 a 9-*quater)*, di semplificazione fiscale (capo IV, articoli da 10 a 12-*bis)* e disposizioni finali (capo V, articoli 13-15);

rilevato, in particolare, che:

– l'articolo 4-*bis* abroga il comma 131 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, in cui era esplicitato il limite massimo dei 36 mesi di durata dei contratti a tempo determinato del personale scolastico docente e ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario), stipulati per la copertura di posti vacanti e disponibili. D'altra parte, a tali contratti non sarebbe applicabile la disciplina generale del decreto legislativo n. 81 del 2015 che all'articolo 29 ne prevede l'esclusione.

Al riguardo si ricorda che la Corte di giustizia si è pronunciata con le sentenze del 26 novembre 2014 (Mascolo e altri, cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13) e del 7 marzo 2018 (Santoro, causa C-494/16), stabilendo che la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, la reiterazione di contratti a tempo determinato, per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti e di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento dei concorsi, senza indicare specifici motivi di politica sociale (congedi per malattia, parentali, per maternità o altri) ed escludendo qualsiasi indennizzo e possibilità di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di tali rinnovi.

Conseguentemente, la Corte costituzionale nella sentenza n. 187 del 15 giugno 2016, tenendo conto della pronuncia della Corte di giustizia dell'UE, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, commi 1 e 11, della legge n. 124 del 1999, nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a

tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino. Al contempo, la Corte costituzionale si è riferita alla nuova normativa di cui alla legge n. 107 del 2015 (commi 131, 132, 113 e 95), concludendo che si trattava di misure rispondenti ai requisiti richiesti dalla Corte di giustizia. Peraltro, la procedura di infrazione, aperta nei confronti dell'Italia per la violazione della citata normativa dell'Unione, è stata archiviata senza sanzioni, a seguito della difesa dell'Italia, argomentata con riferimento alla normativa sopravvenuta di cui alla legge n. 107 del 2015;

– gli articoli 5, 6 e 7 del decreto-legge sono volti a introdurre, limiti alla delocalizzazione per le imprese che abbiano beneficiato di aiuti di Stato, a salvaguardare i livelli occupazionali e in materia di recupero dell'iperammortamento in caso di delocalizzazione. Le disposizioni di cui all'articolo 6, con riferimento agli aiuti di Stato che prevedono una valutazione dell'impatto occupazionale, recano la revoca, totale o parziale, dei benefici concessi già in presenza di una riduzione dei livelli occupazionali superiore al 10 per cento e che tale riduzione comporta la decadenza dal beneficio in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale ed è comunque totale in caso di riduzione superiore al 50 per cento. La stessa disciplina europea ammette vincoli alle imprese nella materia degli aiuti di Stato, sul presupposto logico e giuridico che, qualora esse decidano di fruire degli aiuti siano poi tenute a mantenere gli investimenti effettuati nei siti produttivi; considerato che la previsione di un vincolo quinquennale a non delocalizzare, valido anche per le piccole e medie imprese, non si pone in contrasto con la normativa europea, che definisce, un termine solo « minimo » di mantenimento di « almeno tre anni » per le piccole e medie imprese, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, relativamente alla specifica categoria degli aiuti regionali in esenzione;

– l'articolo 9 vieta qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse, o al gioco d'azzardo, comprese le sponsorizzazioni. I contratti pubblicitari in essere decadono entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. Viene, inoltre, incrementato il prelievo erariale unico sugli apparecchi per il gioco lecito, al fine di coprire gli oneri derivanti dal divieto di pubblicità e parte degli oneri derivanti dalla decontribuzione delle assunzioni di giovani a tempo indeterminato per gli anni 2019 e 2020, di cui all'articolo 1-*bis*. Si ricorda che nel nostro ordinamento deve ancora trovare attuazione la Raccomandazione della Commissione europea 2014/478/UE, la quale incoraggia gli Stati membri a realizzare un livello elevato di protezione per i consumatori, gli utenti e i minori grazie all'adozione di principi relativi ai servizi di gioco d'azzardo on-line e alla correlata attività di pubblicità e sponsorizzazione, al fine di salvaguardare la salute e a ridurre al minimo gli even-

tuali danni economici che possono derivare dal gioco d'azzardo eccessivo o compulsivo,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con la seguente osservazione:

in riferimento all'articolo 4-*bis*, che abroga il comma 131 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, si ritiene che la reviviscenza della possibilità di attivare contratti a tempo determinato oltre il periodo massimo di 36 mesi, debba essere affiancata da specifiche disposizioni atte a prevenire la riapertura di una procedura d'infrazione e sollevare potenziali profili di incostituzionalità.

SCHEMA DI PARERE PRESENTATO DAI SENATORI FEDELI, GINETTI, PITTELLA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 741

La Commissione,

esaminato l'atto Senato 741, recante conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese,

considerato che:

vi sono rilevanti perplessità sotto il profilo della legittimità costituzionale del provvedimento in esame per l'assenza dei requisiti essenziali per l'uso del decreto-legge;

le misure tra loro estremamente eterogenee previste nel decreto costituisce di per sé l'evidente dimostrazione della carenza del requisito della straordinarietà del caso e della necessità e urgenza di provvedere;

considerato, in particolare, che:

– l'articolo 4-*bis*, abroga il comma 131 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, eliminando il limite massimo di 36 mesi di durata dei contratti a tempo determinato del personale scolastico docente e ATA, stipulati per la copertura di posti vacanti e disponibili. La norma risulta non necessaria in quanto la reviviscenza della possibilità di attivare contratti a tempo determinato oltre il periodo massimo di 36 mesi prefigura, oltre all'apertura di potenziali profili di incostituzionalità, la riapertura di una procedura d'infrazione e di nuove pronunce da parte della Corte di Giustizia europea che nel merito si è già espressa con la sentenza del 26 novembre del 2014;

gli articoli 5, 6 e 7 del provvedimento introducono nuovi limiti alla delocalizzazione per le imprese che abbiano beneficiato di aiuti di Stato che, oltre ad essere in contrasto con i principi di libera circolazione delle imprese nell'ambito del mercato interno, presentano profili di incompatibilità con i contenuti del Regolamento (UE) n. 651/2014;

esprime, per quanto di competenza, parere contrario.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 1,30 del giorno 4-8-2018

ERRATA CORRIGE

Nel resoconto sommario delle Giunte e Commissioni parlamentari del 1º agosto 2018, bollettino n. 48, a pagina 10, Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, *sopprimere la frase* «La Giunta conviene».

€ 4,20